SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 luglio 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 2016.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e in particolare, l'art. 4;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli Uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire una più efficiente e efficace gestione delle attività in materia di sport e anche in considerazione dell'incremento delle attività legato alla candidatura dell'Italia alle prossime Olimpiadi, trasformare l'Ufficio per lo sport, da Ufficio interno al Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, ad Ufficio autonomo, cambiando contestualmente la denominazione del citato dipartimento in «Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie»;

Ritenuto, altresì, opportuno, nell'ottica di una razionalizzazione delle strutture della Presidenza, trasformare l'Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in un Ufficio interno al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie;

Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012

1. All'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie;»;

b) la lettera *o)* è sostituita dalla seguente: «*o)* Ufficio per lo sport;».

Art. 2.

Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012

1. L'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 *(Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie).* — 1. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con il sistema delle autonomie e della quale il Presidente si avvale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo, per le azioni di coordinamento nella materia, per lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali, per la promozione delle iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento degli inerenti rapporti e per l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e rimedi previsti per i casi di inerzia o inadempienza.

2. Il Dipartimento provvede, in particolare, agli adempimenti riguardanti: la coordinata partecipazione dei rappresentanti dello Stato negli organi e nelle sedi a composizione mista; il rapporto di dipendenza funzionale tra Presidente e commissari del Governo nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome; il controllo successivo della legislazione regionale e il contenzioso Stato-Regioni; i rapporti inerenti all'attività delle Regioni all'estero; l'attuazione degli statuti delle Regioni e Province ad autonomia speciale; gli aspetti legati alla finanza locale; le minoranze linguistiche e i problemi delle zone di confine; la promozione e il coordinamento delle azioni governative per la salvaguardia delle zone montane, delle aree svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale nonché delle isole minori; le questioni relative ai servizi pubblici locali, in raccordo con i Ministeri interessati; le politiche urbane, con particolare riferimento alle città metropolitane, in raccordo con il

Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Il Dipartimento cura altresì la realizzazione delle attività connesse all'attuazione del conferimento delle funzioni amministrative dell'art. 118 della Costituzione, nonché il completamento delle procedure di trasferimento di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Il Dipartimento assicura, altresì, le funzioni di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e, nell'esercizio di tali funzioni, opera alle dipendenze funzionali e secondo gli indirizzi del Presidente della Conferenza, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvedendo, in particolare:

a) agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni assunte;

b) all'attività istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza o da questa svolti, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti Uffici dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome;

c) alle attività strumentali al raccordo, alla reciproca informazione e alla collaborazione tra le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e le Province autonome;

d) agli adempimenti strumentali all'attività dei gruppi di lavoro o comitati, sia politici che tecnici, istituiti nell'ambito della Conferenza, a norma dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

e) all'attività istruttoria e di supporto per il funzionamento della Conferenza unificata di cui all'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

f) allo svolgimento di funzioni di segreteria della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali, istituita presso la Conferenza unificata dall'art. 14, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

g) all'attività di coordinamento del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria e del Comitato paritetico interistituzionale per l'attuazione delle linee guida per gli interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari e nelle case di cura e custodia, istituiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008;

h) all'attività istruttoria e di supporto degli organismi costituiti, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, per l'attuazione del federalismo fiscale operanti nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata;

i) all'attività istruttoria delle questioni di competenza della Struttura tecnica di supporto in materia sanitaria, costituita ai sensi dell'art. 2, comma 66, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

4. Il Capo del dipartimento svolge, altresì, le funzioni di segretario della Conferenza unificata e coordina l'attività istruttoria e di supporto posta in essere ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Il Dipartimento si articola in non più di quattro uffici e in non più di sedici servizi. Il dipartimento si avvale altresì di un ulteriore dirigente di seconda fascia con compiti di consulenza, studio e ricerca.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012

1. L'art. 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, è sostituito dal seguente:

«Art. 26 *(Ufficio per lo sport)*. — 1. L'Ufficio per lo sport è la struttura di supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni in materia di sport. L'ufficio provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio, all'istruttoria degli atti concernenti l'assolvimento delle predette funzioni; propone, coordina e attua iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport; cura i rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e all'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; esercita le funzioni di competenza in tema di prevenzione del doping e della violenza nello sport; esercita compiti di vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e, unitamente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in relazione alle rispettive competenze, di vigilanza e di indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; realizza iniziative di comunicazione per il settore sportivo anche tramite la gestione dell'apposito sito web; cura l'istruttoria per la concessione dei patrocini a manifestazioni sportive.

2. L'Ufficio per lo sport si articola in non più di due servizi.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 27 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012

1. All'art. 27, comma 2, le parole: «a norma dell'art. 26, comma 3,» sono soppresse.

Art. 5.

Modifiche all'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012

1. All'art. 5, comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016, le parole: «sette ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di prima fascia» sono sostituite dalle seguenti: «otto ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di prima fascia».

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto sono adottati i decreti di organizzazione interna delle strutture di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 7,

comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'art. 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012.

2. L'attuale organizzazione del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport e dell'Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta ferma sino all'entrata in vigore dei decreti di organizzazione interna di cui al comma 1.

3. Sono abrogate le disposizioni organizzative incompatibili con quanto previsto dal presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2016

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
DE VINCENTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1616

16A04972

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 2016.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º ottobre 2012 recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e in particolare, l'art. 4;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli Uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare l'art. 34;

Ritenuto opportuno, in considerazione della eterogeneità e delle caratteristiche proprie dell'area di attività «gestione delle risorse umane» e dell'area di attività «gestione delle risorse strumentali» della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché della loro rilevanza, suddividere il Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali in due dipartimenti denominati rispettivamente «Dipartimento per il personale» e «Dipartimento per i servizi strumentali», anche per rafforzare le funzioni di programmazione, coordinamento e monitoraggio;

Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012

1. All'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *g)* è sostituita dalla seguente: «*g)* Dipartimento per il personale;»;

b) dopo la lettera *g)* è inserita la seguente: «g-*bis*) Dipartimento per i servizi strumentali;».

Art. 2.

Modifiche all'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012

1. L'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, è sostituito dal seguente:

«Art. 34 *(Dipartimento per il personale).* — 1. Il Dipartimento per il personale provvede direttamente alla gestione giuridica ed economica del personale, alla promozione e sviluppo professionale dello stesso; alla programmazione dei fabbisogni di personale, anche dirigenziale; alla formazione del personale della Presidenza nonché ai rapporti con la Scuola nazionale dell'amministrazione; all'istruttoria per il conferimento degli incarichi dirigenziali; alla fornitura di servizi e alla stipula di convenzioni e accordi di interesse per il personale; alla gestione del contenzioso del lavoro, assumendo direttamente la difesa dell'Amministrazione in sede di conciliazione e nei giudizi del lavoro di primo grado. Cura le relazioni sindacali e i rapporti con l'ARAN; cura l'istruttoria dei procedimenti disciplinari e in materia di mobbing; cura l'organizzazione e la gestione di eventi e convegni di interesse per il personale della Presidenza. Il Dipartimento assicura i servizi di anticamera nelle sedi di Governo eccetto che nella sede di Palazzo Chigi e in quelle in uso al Dipartimento della funzione pubblica. Il Dipartimento coordina, altresì, le attività di rilevamento ed elaborazione dei dati statistici presso gli Uffici e i Dipartimenti della Presidenza, nonché l'interconnessione al

sistema statistico nazionale, con particolare riferimento a quelli concernenti il personale. Il Dipartimento provvede all'individuazione e incentivazione di modalità innovative di lavoro, anche tramite l'utilizzo di strumenti tecnologici e il ricorso a modalità flessibili di lavoro, al fine di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; provvede, inoltre, alla elaborazione di progetti per la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze e del potenziale del personale.

2. Presso il Dipartimento opera l'Ufficio del medico competente, coordinato da un dirigente di prima fascia, che assicura la sorveglianza sanitaria e il primo soccorso, in attuazione degli articoli 25, 41 e 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e che si avvale di due dirigenti di seconda fascia delle professionalità sanitarie come previsto nell'apposita sezione distinta del ruolo dei dirigenti delle professionalità sanitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Dipartimento si articola in non più di tre uffici e non più di dieci servizi.».

Art. 3.

*Art. 34-*bis *del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012*

1. Dopo l'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, è inserito il seguente:

«Art. 34-*bis (Dipartimento per i servizi strumentali).* — 1. Il Dipartimento provvede, in un quadro unitario di programmazione generale annuale e pluriennale, coerente con le esigenze di funzionamento della Presidenza e compatibile con le risorse finanziarie, all'approvvigionamento, alla fornitura ed alla gestione di tutti i beni mobili, immobili e dei servizi attraverso il sistema messo a disposizione da Consip S.p.A. e in particolare: provvede all'ottimale gestione degli immobili in uso alla Presidenza; alla programmazione e alla realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei locali e degli impianti; predispone e gestisce i programmi di informatizzazione della Presidenza, curando l'analisi funzionale, la progettazione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati e di telecomunicazione, anche sotto il profilo della sicurezza e della riservatezza, con esclusione dei sistemi di comunicazione di competenza del centro comunicazioni classificate presso l'Ufficio del Segretario generale. Il Dipartimento gestisce le emergenze all'interno delle sedi della Presidenza. Il Dipartimento, inoltre, provvede all'analisi, alla programmazione, alla gestione ed alla valutazione delle scelte relative alle esigenze locative, di acquisizione di beni e servizi, anche nel settore informatico e di telecomunicazione, nonché all'avvio e alla gestione delle connesse procedure amministrative, ivi comprese quelle di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurandone anche il monitoraggio e la gestione operativa quale referente unico della Presidenza. Il Dipartimento provvede, altresì, al collaudo e alla regolare esecuzione delle opere e degli interventi o delle prestazioni. Al Dipartimento fanno capo le attività di prevenzione e protezione ai sensi della normativa sulla tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento e la gestione dei necessari interventi strutturali, in raccordo con il Dipartimento per il personale - Ufficio del medico competente. Al Dipartimento fanno capo i compiti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni e integrazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali assegnate e le esigenze organizzative delle singole strutture della Presidenza e secondo quanto previsto dai decreti di cui all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 82 del 2005.

2. Il Dipartimento provvede alla gestione degli «uffici passi» e dell'autoparco, nonché alla sicurezza del servizio di trasporto.

3. Il Dipartimento elabora proposte di innovazione volte a migliorare la qualità dei servizi strumentali e la riduzione dei costi; adotta la carta dei servizi forniti dal Dipartimento e provvede al monitoraggio della sua attuazione.

4. Il Dipartimento si articola in non più di due uffici e non più di sette servizi.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012

1. All'art. 5, comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016, le parole: «otto ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di prima fascia» sono sostituite dalle seguenti: «nove ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di prima fascia».

Art. 5.

Disposizioni di coordinamento

1. All'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, le parole: «Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali», sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per i servizi strumentali».

2. All'art. 5, comma 5, ultimo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, le parole: «Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali», sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per il personale».

3. Nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché in tutti i provvedimenti a essi direttamente o indirettamente collegati, la denominazione «Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali» si intende riferita al «Dipartimento per il personale» in relazione alle competenze a quest'ultimo demandate dal presente decreto ovvero al «Dipartimento per i servizi strumentali» in relazione alle competenze a quest'ultimo demandate dal presente decreto.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto sono adottati i decreti di organizzazione interna delle Strutture generali di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'art. 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012.

2. L'attuale organizzazione del Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali, resta ferma sino alla data di entrata in vigore dei decreti di organizzazione interna di cui al comma 1.

3. Dalla medesima data di cui al comma 2 sono abrogate le disposizioni organizzative incompatibili con quanto previsto dal presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2016

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
DE VINCENTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2016, n. 1615

16A04971

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 22 dicembre 2015.

Realizzazione dei centri di produzione artistica, musica, danza e teatro contemporanei.

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 relativo all'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 2014, n. 171, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante: «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Vista la legge 29 luglio 1949, n. 717 recante: «Norme per l'arte negli edifici pubblici»;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante «Misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni», dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che introduce misure per la riqualificazione urbana;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2015), in particolare l'art. 1, commi 431-434;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito, con modificazioni, in legge 7 ottobre 2013 n. 112, concernente: «Disposizioni urgenti per la realizzazione di centri di produzione artistica, nonché di musica, danza e teatro contemporanei»;

Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 6 del suddetto decreto-legge, il quale dispone che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di utilizzo dei beni immobili da concedere in locazione per la realizzazione di studi d'artista, nonché le modalità di sponsorizzazione degli stessi;

Visto, altresì, il comma 1 dell'art. 6 del suddetto decreto-legge, nella parte in cui dispone che, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo individua, con proprio decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del demanio, anche sulla base di segnalazione dei soggetti interessati, i beni immobili di proprietà dello Stato, non utilizzati per finalità istituzionali, che possono essere destinati ad ospitare studi di giovani artisti italiani e stranieri;

Considerata l'esigenza di individuare appositi spazi di creazione, produzione e fruizione di arte, musica, danza e teatro contemporanei;

Considerata l'opportunità di valorizzare le realtà locali e il contesto storico culturale dei comuni in cui insistono i beni immobili da destinare alle attività artistiche;

Viste le note del Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio del coordinamento amministrativo in data 4 maggio 2015, prot. n. 3-4480, del Ministero della difesa, Ufficio legislativo dell'11 giugno 2015, prot. n. 23199 e del Ministero dell'interno, Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari, del 28 maggio 2015 prot. n. 27/A2014-001459 con le quali dette Amministrazioni si sono definitivamente espresse per quanto di propria competenza;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le modalità di utilizzo dei beni immobili di proprietà dello Stato non utilizzabili per altre finalità istituzionali, e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, destinati ad ospitare studi di giovani artisti italiani e stranieri per la realizzazione di produzioni di arte, musica, danza e teatro contemporanei.

2. Sono esclusi dalla previsione della disposizione di cui al presente decreto gli immobili di proprietà dello Stato oggetto di valorizzazione.

3. Il presente decreto disciplina, altresì, le modalità di sponsorizzazione per l'assegnazione degli immobili di cui al comma precedente.

Art. 2.

Procedura per l'individuazione dei beni immobili

1. Per le finalità di cui all'art. 1, l'Agenzia del demanio provvede, entro il 30 gennaio di ciascun anno, a predisporre l'elenco degli immobili di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto, concedibili in uso o in locazione per ospitare studi di giovani artisti italiani e stranieri. Tali immobili non devono essere utilizzabili per altre finalità istituzionali e non devono rientrare tra i beni trasferiti agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, l'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa procedono con riferimento alle caserme dismesse e alle scuole militari inutilizzate.

3. Gli elenchi di cui ai commi precedenti sono inoltrati al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (d'ora in avanti «Ministero») per gli adempimenti di cui al comma 4 del presente articolo.

4. Sulla base della ricognizione di cui ai commi precedenti il Ministero procede, entro il 30 aprile di ciascun anno, a verificare l'eventuale interesse culturale dei beni individuati, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, d'ora in avanti «Codice», e con la corrispondente soprintendenza territorialmente competente, le condizioni di uso dei beni culturali.

5. Entro il 30 giugno di ogni anno, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 del decreto-legge n. 91 del 2013, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'ora in avanti «Ministro», di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del demanio, anche sulla base di segnalazione dei soggetti interessati, in coerenza con il Piano nazionale per le città di cui all'art. 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché con i piani di riqualificazione urbana adottati dagli enti territoriali e la pianificazione urbanistica comunale, sono individuati i beni immobili da destinare alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, specificando, altresì, l'ente gestore degli stessi.

Art. 3.

Modalità di utilizzo e di assegnazione dei beni immobili

1. I beni individuati ai sensi del presente decreto sono locati o concessi dall'ente gestore, per un periodo non inferiore a dieci anni ad un canone mensile simbolico non superiore ad euro 150 con oneri di manutenzione ordinaria a carico del locatario o concessionario, esclusivamente a cooperative di artisti ed associazioni di artisti, residenti nel territorio italiano.

2. Entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui all'art. 2, comma 5 del presente decreto, l'ente gestore di ciascun bene individuato provvede all'emanazione di un bando pubblico finalizzato all'assegnazione degli immobili ai soggetti di cui al comma precedente, definendo, altresì, specifiche modalità di uso nonché la tipologia di produzione artistica compatibile con la natura del bene concesso in uso o locazione, anche in relazione ai piani urbanistici e di riqualificazione urbana del territorio in cui è sito l'immobile. L'Agenzia del demanio curerà, per gli immobili segnalati dalla difesa e previa loro ripresa in consegna, gli adempimenti connessi alle procedure di assegnazione in concessione o locazione in favore dei giovani artisti.

3. I soggetti di cui al comma 1 presentano, nei termini e nelle modalità previsti da ciascun bando, adeguato progetto artistico, di durata almeno decennale, con indicazione delle iniziative che si intendono realizzare e dei mezzi finanziari per farvi fronte.

4. Saranno considerati prioritariamente i progetti che rispondono ai seguenti requisiti:

a) interdisciplinarietà tra diversi settori artistici;

b) disponibilità a condividere i locali concessi in uso con artisti provenienti da altri territori italiani e stranieri coinvolti nella realizzazione del medesimo progetto;

c) attuazione periodica di iniziative aperte al pubblico;

d) alternanza, nei locali concessi, di produzioni artistiche e dei relativi artisti;

e) relazione organica e costruttiva con il territorio di riferimento e con l'intera filiera artistico-culturale e creativa;

f) sostenibilità e fonti plurime di finanziamento, pubblico o privato;

g) promozione da parte di cooperative di artisti ed associazioni di residenti composte prevalentemente da artisti di età inferiore ai 35 anni;

h) raccordo con il tessuto culturale e le tradizioni culturali del territorio in cui è sito l'immobile, creando sinergie con gli enti locali e le associazioni culturali già attive nel contesto,

i) gestione eco-sostenibile dell'immobile.

5. Nell'individuazione dei soggetti beneficiari, a seguito della valutazione della Commissione di cui all'art. 6, l'Ente gestore deve tener conto della compatibilità del progetto artistico con le caratteristiche strutturali dei luoghi ove i suddetti progetti saranno realizzati. Il progetto artistico e culturale deve essere compatibile con lo spazio concesso o locato in modo da poter essere realizzato assicurando la sicurezza e il decoro delle aree in cui viene svolto e delle persone che le frequentano. A tal fine il progetto dovrà essere accompagnato da adeguati elaborati tecnici realizzati da professionisti operanti nel settore dell'edilizia, dell'urbanistica e del paesaggio.

6. In ogni caso i locatari o concessionari del bene si impegnano ad osservare le prescrizioni d'uso stabilite dagli uffici del Ministero preposti alla tutela del patrimonio culturale.

7. Con separato decreto sono definite le modalità di utilizzo dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

8. Compatibilmente con la tipologia del bene immobile concesso in uso o locazione, e nel rispetto della normativa vigente in materia, i soggetti beneficiari possono prevedere, nell'ambito del progetto, la realizzazione, anche in forma gestionale indiretta, di servizi aggiuntivi, quali, ad esempio, servizi di ristorazione, caffetteria, accoglienza, gestione di punti vendita di prodotti culturali, purché tali attività non abbiano carattere prevalente rispetto alla produzione artistica. I beneficiari possono conferire la gestione indiretta dei servizi accessori a soggetti terzi nei cui confronti sia stata preventivamente acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 4.

Manutenzione del bene immobile e forme di sponsorizzazioni

1. I locatari o concessionari del bene si impegnano a sostenere gli oneri di manutenzione ordinaria nel rispetto delle misure di protezione indicate dalla Parte seconda, Titolo I, Capo III del Codice, ove si tratti di immobili sottoposti a tutela in base al Codice medesimo.

2. A favore degli assegnatari degli immobili, per interventi di manutenzione straordinaria, è prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto in proporzione alle spese sostenute a valere su apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze in base ai criteri di assegnazione individuati, nell'ambito e nel limite delle risorse del medesimo fondo, con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 6, comma 2 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91.

3. Anche al fine di sostenere in tutto o in parte i costi connessi alla locazione, concessione, gestione e valorizzazione del bene demaniale, i soggetti beneficiari possono attivare accordi di sponsorizzazione, previa autorizzazione dell'ente gestore, acquisiti gli atti di assenso del Ministero qualora l'immobile utilizzato sia stato dichiarato di interesse culturale, nel rispetto dell'art. 120 del Codice.

4. Per sponsorizzazione si intende ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la ristrutturazione, progettazione o attuazione di iniziative in ordine alla valorizzazione della produzione artistica realizzata nel bene concesso, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività posta in essere.

5. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.

Art. 5.

Fruibilità dei beni immobili, trasparenza e responsabilità

1. I soggetti locatari e concessionari degli immobili si impegnano a rendere fruibili i locali concessi, nei limiti previsti dal bando e indicati nel progetto culturale presentato in sede di richiesta dell'assegnazione dell'immobile, onde consentire il libero accesso alla struttura e la condivisione con la collettività della produzione artistica realizzata.

2. I soggetti locatari e concessionari degli immobili realizzano, entro 60 giorni dall'avvio del progetto artistico, un sito internet dedicato al bene in uso e alla produzione artistica programmata, indicando, altresì, le modalità di partecipazione e di fruizione del bene e della produzione artistica da parte della collettività. Sul sito internet sono, altresì, pubblicati tutti i documenti relativi al progetto artistico, unitamente al nome e ai riferimenti del responsabile del progetto, nonché i bilanci dell'attività e le fonti di finanziamento.

3. In ogni caso, la responsabilità, anche verso terzi, è a carico dei concessionari o locatari i quali devono assicurare, in particolare, il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 6.

Commissione di valutazione dei progetti artistici e assegnazione

1. Al fine di esaminare i progetti artistici presentati a seguito dei bandi di cui all'art. 3 del presente decreto, è

istituita, presso il Ministero, una Commissione di valutazione (di seguito «Commissione»), nominata dal Ministro, composta da 5 esperti, di cui uno con funzioni di presidente individuato all'atto della nomina, designati in rappresentanza del Ministero, dell'Agenzia del demanio, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'istruzione, dell'università, e della ricerca e della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. All'esito delle attività di valutazione della Commissione, ciascun ente gestore provvede all'assegnazione dell'immobile in favore dei soggetti prescelti.

3. Il Ministero assicura, nell'ambito delle risorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente, il supporto tecnico e logistico alla Commissione. Allo stesso modo, il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, svolge una attività di informazione e supporto alle cooperative ed associazioni di artisti nella predisposizione dei progetti di cui al presente decreto.

4 . L'istituzione della Commissione di cui al presente articolo avviene senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, la partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spesa.

Art. 7.

Monitoraggio dei progetti artistici

1. Ogni anno i beneficiari dei beni immobili di cui al presente decreto, trasmettono, anche per via telematica, alla Commissione di cui all'art. 6 una dettagliata relazione sull'attività svolta, le produzioni artistiche realizzate, il numero e le caratteristiche degli artisti coinvolti, le modalità di coinvolgimento della collettività e il numero degli accessi da parte del pubblico, i costi sostenuti e le fonti di finanziamento, le criticità riscontrate, il programma delle attività da realizzarsi.

2. La Commissione esamina la documentazione trasmessa e, entro 60 giorni dalla ricezione, approva la relazione, eventualmente dopo aver chiesto integrazioni o precisazioni.

3. In qualsiasi momento la Commissione può richiedere, nelle forme e nelle modalità ritenute più opportune, ai soggetti beneficiari informazioni circa l'attività svolta o programmata ovvero ogni altra informazione utile al fine di comprendere l'andamento della produzione artistica e lo stato di conservazione dell'immobile.

4. L'Agenzia del demanio e il Ministero sulla base della valutazione negativa della Commissione, adeguatamente motivata, dispongono la revoca della concessione o la risoluzione del contratto di locazione.

Art. 8.

Prima applicazione

1. In sede di prima applicazione il presente decreto, in attuazione dell'art. 6 comma 1 del decreto-legge n. 91 del 2013, individua in apposito elenco (Allegato «A») i beni immobili pubblici da destinare a ospitare studi di giovani artisti, ferma restando la verifica dell'eventuale interesse culturale ai sensi dell'art. 2, comma 4.

2. L'allegato «A» sarà integrato entro il 30 giugno di ciascun anno con l'adozione del decreto adottato nelle modalità indicate all'art. 6 comma 1 del decreto-legge n. 91 del 2013.

Art. 9.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 22 dicembre 2015

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
FRANCESCHINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 876

ALLEGATO *A*

Immobili individuati dall'Agenzia del demanio:

1) Baranello (CB) - Fabbricato urbano in contrada Veticozze - Vecchio complesso alberghiero in totale stato di abbandono;

2) Mantova - ex Chiesa di San Cristoforo;

3) Vicopisano (provincia di *PI)* – Ex casello idraulico di Vicopisano;

4) Livorno - Torre di Calafuria

Immobili selezionati dal Ministero della difesa e comunicati all'Agenzia del demanio:

1) Gorizia - ex fabbricato uso servizi in località Lucinico – Via degli Eroi, 14;

2) Pordenone - Ex alloggio in Via S. Quirino, 84;

3) Campo Calabro (RC) - Aliquota di ex fortino Matiniti in località Matiniti;

Immobili individuati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo:

1) Padova - immobile denominato «della Cavallerizza» e magazzini della ex Caserma Prandina;

2) Siena - spazi del complesso di Villa Brandi in località Vignano - Piani terra e primo;

3) Roma - n. 3 unità abitative in Piazza Santa Cecilia, 23 (piano terra, secondo piano, terzo piano).

16A04983

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 giugno 2016.

Disposizioni ai fini della fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori, per il corrente esercizio finanziario 2016.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO STUDENTE, L'INTEGRAZIONE E LA PARTECIPAZIONE

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed, in particolare, l'art. 27 relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori, che prevede, tra l'altro, a tali fini, un finanziamento di 200 miliardi di lire per l'anno 1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato ed integrato dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2006, n. 211, recante disposizioni di attuazione dell'art. 27 della suindicata legge n. 448/1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante: «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2014, n. 161, con il quale è stato approvato il «Regolamento di organizzazione del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la nota prot. n. 6353 del 17 marzo 2016 con la quale l'Istituto nazionale di statistica, a seguito di richiesta da parte di questa Direzione generale in data 26 febbraio 2016 prot. n. 1595, invia la tabella aggiornata ai dati di reddito 2013 (Indagine Eu-Silc 2014);

Vista la nota prot. A00grt/79449/S.050 del 7 marzo 2016 dell'Assessore istruzione e formazione, Giunta regionale Regione Toscana con la quale, a seguito di richiesta da parte di questa Direzione generale in data 26 febbraio 2016, prot. n. 1593, viene condivisa l'esigenza di utilizzare le medesime basi di calcolo adottate nelle precedenti annualità;

Vista la nota del 5 aprile 2016 del Servizio statistico - Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica di questo Ministero con la quale, a seguito di richiesta da parte di questa Direzione generale prot. n. 1238 del 22 febbraio 2016, vengono trasmessi i dati aggiornati degli studenti per l'anno scolastico 2014/2015;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, di approvazione del «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 23, comma 5 che, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dalla citata legge n. 448/1998, autorizza la spesa di € 103.000.000 a decorrere dall'anno 2013;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, n. 482300, recante: «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018», che ha appostato per l'anno finanziario 2016, nel capitolo 7243 del Ministero citato, la somma di € 103.000.000;

Visto l'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sancisce il venir meno di ogni erogazione a carico del bilancio dello Stato in favore delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo, la ripartizione tra le regioni, per l'anno scolastico 2016/2017, della somma complessiva di € 103.000.000, prevista dalle disposizioni richiamate in epigrafe, ai fini della fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori, per il corrente esercizio finanziario 2016, è definita secondo le unite tabelle A ed A/1, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Roma, 27 giugno 2016

Il direttore generale: BODA

TABELLA A - Piano di riparto dei fondi destinati alla fornitura dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono all'obbligo scolastico secondo la distribuzione degli alunni meno abbienti stimata sulla base della percentuale delle famiglie con reddito disponibile netto (inclusi i fitti figurativi) inferiore a € 15.493,71 per Regione -

REGIONE	Famiglie con reddito inferiore a € 15.493,71 (1)	Alunni (2)	Stima alunni meno abbienti (3)	Somme da attribuire alle Regioni e alle Province autonome (4)
	%	N.	N.	€
	a	b	c=b*a/100	$d=c/c_{tot}*d_{tot}$
Piemonte	12,2	185.406	22.620	3.949.380
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	11,3	5.879	664	115.992
Lombardia	8,3	421.547	34.988	6.108.989
Trento			-	-
Bolzano-Bozen			-	-
Veneto	10,0	222.064	22.206	3.877.247
Friuli-Venezia Giulia	6,9	51.046	3.522	614.973
Liguria	13,5	62.667	8.460	1.477.127
Emilia-Romagna	8,2	194.164	15.921	2.779.891
Toscana	7,1	164.797	11.701	2.042.927
Umbria	14,1	39.302	5.542	967.563
Marche	13,4	71.667	9.603	1.676.754
Lazio	14,4	255.715	36.823	6.429.304
Abruzzo	20,8	59.713	12.420	2.168.590
Molise	24,3	14.434	3.507	612.404
Campania	26,6	337.152	89.682	15.658.590
Puglia	16,4	218.045	35.759	6.243.603
Basilicata	24,8	29.558	7.330	1.279.888
Calabria	25,8	100.293	25.876	4.517.889
Sicilia	30,2	267.365	80.744	14.097.976
Sardegna	19,8	76.102	15.068	2.630.913
ITALIA		2.776.916	442.439	77.250.000

(1) Istat, Indagine sulle condizioni di vita delle famiglie (EU-SILC) - anno 2014

(2) Numero alunni riferiti all'anno scolastico 2014/15

(3) Alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore ad € 15.493,71 (già £ 30 milioni); il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni interessati della regione al valore percentuale delle rispettive famiglie con reddito precitato.

(4) Somme attribuite alle regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti

(*) Le somme spettanti in sede di riparto alle province autonome di Trento e Bolzano, per effetto delle disposizioni di cui all'art.2. comma 109, legge n.191/2009, costituiscono economie per il Bilancio dello Stato.

TABELLA A/1 - Piano di riparto dei fondi destinati alla fornitura, anche in comodato, dei libri di testo in favore degli alunni della scuola secondaria superiore secondo la distribuzione degli alunni meno abbienti stimata sulla base della percentuale delle famiglie con reddito disponibile netto (inclusi i fitti figurativi) inferiore a € 15.493,71 per Regione.

REGIONE	Famiglie con reddito inferiore a € 15.493,71 (1)	Alunni (2)	Stima alunni meno abbienti (3)	Somme da attribuire alle Regioni e alle Province autonome (4)
	%	N.	N.	€
	a	b	c=b*a/100	$d=c/c_{tot}*d_{tot}$
Piemonte	12,2	90.664	11.061	1.261.572
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	11,3	2.543	287	32.775
Lombardia	8,3	192.407	15.970	1.821.446
Trento*			-	-
Bolzano-Bozen*			-	-
Veneto	10,0	110.650	11.065	1.262.027
Friuli-Venezia Giulia	6,9	26.141	1.804	205.726
Liguria	13,5	31.991	4.319	492.582
Emilia-Romagna	8,2	96.121	7.882	898.979
Toscana	7,1	83.893	5.956	679.362
Umbria	14,1	20.857	2.941	335.420
Marche	13,4	39.262	5.261	600.060
Lazio	14,4	132.773	19.119	2.180.668
Abruzzo	20,8	32.306	6.720	766.415
Molise	24,3	8.549	2.077	236.940
Campania	26,6	169.813	45.170	5.151.930
Puglia	16,4	119.639	19.621	2.237.866
Basilicata	24,8	16.945	4.202	479.304
Calabria	25,8	56.289	14.523	1.656.382
Sicilia	30,2	132.446	39.999	4.562.083
Sardegna	19,8	39.342	7.790	888.462
ITALIA		1.402.631	225.767	25.750.000

(1) Istat, Indagine sulle condizioni di vita delle famiglie (EU-SILC) - anno 2014

(2) Numero alunni riferiti all'anno scolastico 2014/15

(3) Alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore ad € 15.493,71 (già £ 30 milioni); il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni interessati della regione al valore percentuale delle rispettive famiglie con reddito precitato.

(4) Somme attribuite alle regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti

(*) Le somme spettanti in sede di riparto alle province autonome di Trento e Bolzano, per effetto delle disposizioni di cui all'art.2. comma 109, legge n.191/2009, costituiscono economie per il Bilancio dello Stato.

16A04997

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 giugno 2016.

Ulteriori disposizioni di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di novembre 2013 nel territorio della Regione autonoma della Sardegna. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 5785. (Ordinanza n. 352).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della predetta legge n. 225/1992;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio della Regione autonoma della Sardegna e la successiva delibera del 16 maggio 2014 con cui lo stato d'emergenza è stato prorogato fino al 14 novembre 2014;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 122 del 20 novembre 2013, n. 137 del dicembre 2013 e n. 152 del 26 febbraio 2014;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 210 del dicembre 2014 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione autonoma della Sardegna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di novembre 2013 nel territorio della medesima regione.»;

Vista la nota del 4 maggio 2016 con cui il Direttore generale della protezione civile della Regione autonoma della Sardegna ha rappresentato la necessità di disporre di una proroga della vigenza della contabilità speciale n. 5785, al fine di consentire l'ultimazione delle procedure amministrativo-contabili ancora necessarie;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamentodelle attività finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 122 del 20 novembre 2013, il soggetto responsabile di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 210 del 2 dicembre 2014, titolare della contabilità speciale n. 5785, è autorizzato a mantenere aperta la predetta contabilità fino al 10 dicembre 2017.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2016

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

16A04996

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 17 giugno 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Trinomia» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 819/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Ferrer Internacional S.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Trinomia»;

Vista la domanda con la quale la ditta Ferrer Internacional S.A. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con n. A.I.C. da 043397013 a 043397153;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 4 maggio 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TRINOMIA nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

confezioni:

«100 mg/20 mg/2,5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister opa/al/pvc/al; A.I.C. n. 043397013 (in base 10) 19DCWP (in base 32); classe di rimborsabilità «C»;

«100 mg/20 mg/2,5 mg capsule rigide» 14 capsule in blister opa/al/pvc/al; A.I.C. n. 043397025 (in base 10) 19DCX1 (in base 32); classe di rimborsabilità «C»;

«100 mg/20 mg/2,5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister opa/al/pvc/al; A.I.C. n. 043397037 (in base 10) 19DCXF (in base 32); classe di rimborsabilità «C»;

«100 mg/20 mg/2,5 mg capsule rigide» 56 capsule in blister opa/al/pvc/al; A.I.C. n. 043397049 (in base 10) 19DCXT (in base 32); classe di rimborsabilità «C»;

«100 mg/20 mg/2,5 mg capsule rigide» 98 capsule in blister opa/al/pvc/al; A.I.C. n. 043397052 (in base 10) 19DCXW (in base 32); classe di rimborsabilità «C»;

«100 mg/20 mg/5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister opa/al/pvc/al; A.I.C. n. 043397064 (in base 10) 19DCY8 (in base 32); classe di rimborsabilità «C»;

«100 mg/20 mg/5 mg capsule rigide» 14 capsule in blister opa/al/pvc/al; A.I.C. n. 043397076 (in base 10) 19DCYN (in base 32); classe di rimborsabilità «C»;

«100 mg/20 mg/5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister opa/al/pvc/al; A.I.C. n. 043397088 (in base 10) 19DCZ0 (in base 32); classe di rimborsabilità «C»;

«100 mg/20 mg/5 mg capsule rigide» 56 capsule in blister opa/al/pvc/al; A.I.C. n. 043397090 (in base 10) 19DCZ2 (in base 32); classe di rimborsabilità «C»;

«100 mg/20 mg/5 mg capsule rigide» 98 capsule in blister opa/al/pvc/al; A.I.C. n. 043397102 (in base 10) 19DCZG (in base 32); classe di rimborsabilità «C»;

«100 mg/20 mg/10 mg capsule rigide» 7 capsule in blister opa/al/pvc/al; A.I.C. n. 043397114 (in base 10) 19DCZU (in base 32); classe di rimborsabilità «C»;

«100 mg/20 mg/10 mg capsule rigide» 28 capsule in blister opa/al/pvc/al; A.I.C. n. 043397126 (in base 10) 19DD06 (in base 32); classe di rimborsabilità «C»;

«100 mg/20 mg/10 mg capsule rigide» 28 capsule in blister opa/al/pvc/al; A.I.C. n. 043397138 (in base 10) 19DD0L (in base 32); classe di rimborsabilità «C»;

«100 mg/20 mg/10 mg capsule rigide» 56 capsule in blister opa/al/pvc/al; A.I.C. n. 043397140 (in base 10) 19DD0N (in base 32); classe di rimborsabilità «C»;

«100 mg/20 mg/10 mg capsule rigide» 98 capsule in blister opa/al/pvc/al; A.I.C. n. 043397153 (in base 10) 19DD11 (in base 32); classe di rimborsabilità «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Trinomia» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 giugno 2016

Il direttore generale: PANI

16A04973

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 22 giugno 2016.

Disposizioni relative al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo.

LA BANCA D'ITALIA

Vista la decisione 2010/14 della Banca centrale europea del 16 settembre 2010, relativa ai controlli di autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo, come modificata dalla decisione 2012/19 della Banca centrale europea del 7 settembre 2012;

Visto l'art. 97 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» convertito nella legge 24 marzo 2012 n. 27 che reca norme per la protezione dell'euro contro la falsificazione («Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350 convertito dalla legge 23 novembre 2001 n. 409, nonché al decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286);

Visto in particolare il comma 1 di detto articolo che sostituisce l'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, disciplinando gli obblighi dei gestori del contante a salvaguardia dell'autenticità e idoneità alla circolazione delle banconote in euro, e in particolare il comma 9 dello stesso, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di attuazione anche con riguardo a procedure e organizzazione occorrenti per il trattamento del contante nonché in materia di dati e informazioni che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere;

Visto il comma 7 del citato art. 8, che attribuisce alla Banca d'Italia poteri ispettivi nei confronti dei gestori del contante;

Viste le modifiche apportate all'art. 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 72;

Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385;

Vista la decisione 2013/10 della Banca centrale europea del 19 aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro;

Considerato che la protezione dell'integrità e dello stato di conservazione delle banconote è condizione essenziale per preservare la fiducia del pubblico nelle banconote quali mezzi di pagamento e che ciò richiede la loro sottoposizione a controlli di autenticità per riconoscere prontamente i falsi e alla verifica di idoneità per accertare che lo stato di conservazione dei biglietti circolanti sia di buon livello qualitativo;

Considerato che le banconote in euro che si sospettano contraffatte devono essere individuate in modo rapido e consegnate alle autorità nazionali competenti;

Considerato che la citata decisione 2010/14 della BCE ha dettato regole e procedure comuni relative al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo;

Considerata l'esperienza maturata nell'ambito del monitoraggio ispettivo e a distanza nei confronti dei gestori del contante a seguito dell'entrata in vigore del Provvedimento della Banca d'Italia del 14 febbraio 2012;

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Art. 1.

Ai gestori del contante si applicano le disposizioni contenute nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente provvedimento.

I soggetti che intendono esercitare l'attività di gestione del contante devono darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia secondo le citate disposizioni; va altresì comunicata alla Banca d'Italia la cessazione dell'esercizio dell'attività di gestione del contante.

Art. 2.

L'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia, allegato al provvedimento del 22 giugno 2010, è integrato con i procedimenti individuati nell'allegato 2 al presente provvedimento.

Art. 3.

Il presente provvedimento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sono abrogati il Provvedimento della Banca d'Italia del 14 febbraio 2012 e il Provvedimento della Banca d'Italia del 28 gennaio 2014.

Roma, 22 giugno 2016

Il Governatore: VISCO

———

Allegato 1

BANCA D'ITALIA

DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL CONTANTE

FONTI NORMATIVE

Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione.

Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 recante modifiche del regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione.

Decisione della Banca centrale europea del 16 settembre 2010 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (BCE/2010/14).

Decisione della Banca centrale europea del 7 settembre 2012 recante modifica alla decisione della Banca centrale europea del 16 settembre 2010 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (BCE/2012/19).

Decisione della Banca centrale europea del 19 aprile 2013 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (BCE/2013/10).

Art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409, come sostituito dall'art. 97 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27.

DEFINIZIONI

Nel presente provvedimento s'intendono per:

«apparecchiatura conforme»: l'apparecchiatura per l'autenticazione o per l'autenticazione e selezione delle banconote in euro che ha superato positivamente i test di una Banca centrale nazionale dell'Eurosistema ed è riportata nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet della Banca centrale europea;

«attività di gestione del contante» (ovvero «trattamento del contante»): le attività volte a preservare l'integrità e lo stato di conservazione delle banconote mediante:

a) l'individuazione di quelle sospette di falsità, con l'accertamento delle caratteristiche distintive e di sicurezza (controlli di autenticità);

b) la verifica di quelle che, per il loro stato di conservazione, sono idonee a essere rimesse in circolazione sia in operazioni di sportello sia con l'alimentazione di dispositivi automatici di distribuzione del contante (controlli di idoneità);

«banconote»: le banconote denominate in euro;

«banconote danneggiate»: le banconote rese inidonee alla circolazione da cause diverse dalla fisiologica usura, quali, ad esempio la mutilazione o il deterioramento provocato da dispositivi antirapina, acqua, fuoco, muffa, umidità;

«BCE»: la Banca centrale europea;

«BCN»: una Banca centrale nazionale dell'Eurosistema;

Carta nazionale dei servizi (CNS): sistema di autenticazione 2FA (2-*Factor-Authentication*) per l'accesso al Portale del Contante che, nel quadro tecnico – giuridico nazionale, rappresenta il documento informatico per l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni (decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117 «Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi» e relative regole tecniche emanate con decreto ministeriale il 9 dicembre 2004);

«cassa prelievo contanti» (*cash dispenser*): dispositivo utilizzabile autonomamente dalla clientela che, tramite l'utilizzo di una carta bancaria o di altri mezzi, distribuisce banconote in euro al pubblico con addebito sul conto bancario. Sono considerati casse prelievo contanti gli ATM e i terminali di *self-checkout* utilizzabili autonomamente dalla clientela (ScoTs) con cui il pubblico può pagare per beni o servizi sia con carta bancaria, sia in contanti o con altri mezzi di pagamento, che abbiano una funzione di prelievo contanti;

«Eurosistema»: la BCE e le BCN degli Stati membri dell'Unione europea la cui moneta è l'euro;

Filiale remota: filiale di ente creditizio o di Poste Italiane S.p.A., autorizzata dalla Banca d'Italia a effettuare manualmente i controlli di idoneità delle banconote esitate attraverso dispositivi automatici;

«gestori del contante»: i soggetti tenuti a verificare l'integrità e lo stato di conservazione delle banconote in euro allo scopo di individuare quelle sospette di falsità e quelle che per il loro logorio non sono più idonee alla circolazione. Essi sono:

le banche;

nei limiti della prestazione di servizi di pagamento che coinvolgano l'uso del contante, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di moneta elettronica di cui all'art. 1, comma 2, lettera h-*bis*) del TUB, gli istituti di pagamento di cui all'art. 1, comma 2, lettera h-*sexies*) del TUB e gli altri prestatori di servizi di pagamento ai sensi dell'art. 114-*sexies* del TUB;

altri operatori economici che partecipano alla gestione e distribuzione delle banconote al pubblico, compresi:

a) i soggetti (cc.dd. società di servizi) che svolgono professionalmente l'attività di contazione, di verifica dell'autenticità e dell'idoneità delle banconote, inclusi quelli autorizzati alle attività di trasporto e di custodia del contante ai sensi dell'art. 14, comma 1 lettera *b)* del decreto legislativo n. 231/2007;

b) i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;

c) altri soggetti, quali i commercianti e i casinò, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici, nei limiti di tale attività;

le filiali italiane di soggetti esteri rientranti nelle categorie di operatori indicate nei precedenti alinea;

GS1: sistema integrato di standard che assegna codici univoci a livello internazionale a prodotti, servizi e luoghi. Tali codici sono distri-

buiti dall'Istituto GS1, organismo internazionale non a scopo di lucro, per mezzo delle sue rappresentanze nazionali. Per le segnalazioni statistiche rilevano i seguenti codici del sistema GS1:

a) GLN - *Global Location Number*: identifica univocamente un luogo fisico appartenente a un determinato soggetto (es.: sala conta);

b) GTIN - *Global Trade Item Number*: identifica univocamente i prodotti oggetto delle segnalazioni (ad es. taglio e tipo di banconote);

Help desk: Servizio Cassa generale della Banca d'Italia;

Indicod-ECR: associazione che distribuisce in esclusiva le codifiche GS1 per l'Italia;

«personale addestrato»: i dipendenti dei gestori del contante che hanno: *a)* la conoscenza delle differenti caratteristiche di sicurezza pubbliche delle banconote in euro, come specificate e pubblicate dall'Eurosistema, e la capacità di controllarle; *b)* la conoscenza dei criteri di selezione elencati nell'allegato 2 e la capacità di controllare le banconote in euro secondo questi criteri;

«Portale del contante»: sistema informatico per l'acquisizione delle segnalazioni statistiche dei gestori del contante. Esso è costituito da un Portale applicativo su rete internet raggiungibile secondo una logica *user-to-application* (U2A);

«ricircolo»: la reimmissione in circolazione, ad esempio allo sportello o mediante dispositivi di distribuzione automatica, delle banconote che i gestori del contante hanno ricevuto dal pubblico (come pagamento o come deposito) o da un altro soggetto che opera con il contante;

«utente»: persona fisica che accede al Portale del contante per inoltrare le segnalazioni statistiche;

XML (*eXtensible Markup Language*): linguaggio scelto per strutturare e standardizzare i messaggi da inviare alla Banca d'Italia tramite il Portale del contante.

Capitolo I

ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL CONTANTE

Le attività di gestione del contante sono volte a preservare l'integrità e lo stato di conservazione delle banconote mediante:

a) l'individuazione di quelle sospette di falsità, con l'accertamento delle caratteristiche distintive e di sicurezza (controlli di autenticità);

b) la verifica di quelle che, per il loro stato di conservazione, sono idonee a essere rimesse in circolazione sia in operazioni di sportello sia con l'alimentazione di dispositivi automatici di distribuzione del contante. L'accertamento che le banconote presentino gli elementi qualitativi che le rendono atte a rimanere in circolazione (controllo d'idoneità) deve avere ad oggetto il rispetto dei requisiti minimi riportati negli allegati 1 e 2.

I controlli di autenticità e di idoneità sono effettuati con l'utilizzo di apparecchiature conformi; le tipologie di tali apparecchiature sono descritte nell'allegato 3. L'elenco delle apparecchiature conformi è pubblicato sul sito della BCE; la cancellazione di un'apparecchiatura da tale elenco, a seguito di un test con esito negativo, viene pubblicata sul sito internet della Banca d'Italia e resa nota dalla Banca d'Italia via e-mail a ciascun gestore del contante.

I soggetti che intendono esercitare l'attività di gestione del contante devono darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia, Servizio Cassa generale, mediante lo schema di cui all'allegato 4, comunicando altresì le attività da svolgere, l'assetto organizzativo predisposto e la tipologia di apparecchiature che verranno utilizzate. Inoltre, il gestore del contante è tenuto a segnalare tempestivamente variazioni nelle informazioni in precedenza fornite, fatta eccezione per la modifica delle apparecchiature utilizzate, per la quale la comunicazione deve essere effettuata con le modalità previste dalle disposizioni sulle segnalazioni statistiche, alle quali si fa rinvio (*cfr.* Capitolo *VII)*.

Va altresì comunicata alla Banca d'Italia, Servizio Cassa generale la cessazione dell'esercizio dell'attività di gestione del contante.

Le banconote possono essere rimesse in circolazione tramite dispositivi automatici di prelievo del contante solo se siano stati superati i controlli di autenticità e idoneità effettuati mediante apparecchiature conformi. Tali verifiche non sono richieste per le banconote fornite al gestore direttamente da una BCN o da un altro gestore del contante che abbia già effettuato i citati controlli nella medesima maniera.

Possono essere effettuati manualmente i controlli di autenticità e di idoneità delle banconote rimesse in circolazione solo allo sportello, nell'ambito di operazioni al pubblico, da parte di «personale addestrato».

Previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono altresì essere effettuati manualmente, sempre che siano svolti da «personale addestrato»:

a. i controlli di idoneità delle banconote destinate ad alimentare dispositivi automatici di distribuzione da parte di dipendenze di banche, di istituti di moneta elettronica e di Poste Italiane S.p.A. ubicate in località remote e con volumi modesti di operazioni al pubblico, a condizione che i controlli di autenticità siano stati effettuati tramite apparecchiature conformi. La richiesta di autorizzazione, completa di tutti gli elementi di valutazione, va inviata alla Banca d'Italia, Servizio Cassa generale, via Nazionale n. 91, 00184 Roma. Il responsabile del procedimento è il Capo del Servizio Cassa generale. Nella richiesta vanno indicati: la filiale (o le filiali) per la quale è avanzata la richiesta; la sua ubicazione e il motivo per cui può essere considerata remota; il numero di addetti da considerare personale addestrato; la quantità di banconote (distinte per taglio) ricircolate tramite dispositivi automatici di distribuzione da ciascuna filiale interessata dall'istanza negli ultimi 12 mesi; il modello e le relative versioni hardware e software delle apparecchiature utilizzate per i controlli di autenticità.

Ai sensi della Decisione BCE/2010/14 e successive modifiche, il volume delle banconote in euro erogato attraverso dispositivi automatici di distribuzione da tutte le filiali remote autorizzate dalla Banca d'Italia non può superare il 5% del totale erogato a livello nazionale mediante i richiamati dispositivi automatici.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione:

per valutare la ubicazione in località remote, vengono presi in considerazione i tempi di percorrenza necessari per raggiungere la struttura più vicina che possa offrire servizi di trattamento del contante (Filiale della Banca d'Italia e/o sale conta di società di servizi) ed eventuali fattori che possono riflettersi sulla agibilità delle vie di collegamento quali l'ubicazione in località montane o insulari;

per determinare il volume modesto di operazioni al pubblico tramite ATM, si valuta il volume dei prelievi da ATM presso le filiali in questione.

In particolare, l'autorizzazione viene rilasciata sulla base di indicatori determinati per ciascuna delle variabili sopra indicate e pubblicati sul sito della Banca d'Italia.

b. i controlli di autenticità e di idoneità delle banconote destinate ad alimentare dispositivi automatici di distribuzione da parte di dipendenze di banche, di istituti di moneta elettronica e di Poste Italiane S.p.A. in presenza di circostanze eccezionali e temporanee che pregiudichino significativamente la fornitura di banconote. La richiesta di autorizzazione, completa degli elementi che configurano le circostanze eccezionali, va inviata alla Banca d'Italia, Servizio Cassa generale, via Nazionale n. 91, 00184 Roma. Il responsabile del procedimento è il Capo del Servizio Cassa generale. Nella richiesta vanno indicati: 1) la natura dell'evento eccezionale e le ragioni per le quali esso non consente di assicurare la regolare fornitura di banconote; 2) l'area territoriale interessata dall'evento eccezionale e le filiali per le quali l'autorizzazione è richiesta; 3) la durata prevista del ricorso al trattamento manuale delle banconote ai fini del ricircolo; 4) il numero degli addetti da considerare personale addestrato per ciascuna delle filiali per le quali è chiesta l'autorizzazione.

La Banca d'Italia, in presenza di circostanze di carattere eccezionale, può procedere di iniziativa al rilascio dell'autorizzazione per il trattamento manuale del contante.

Alle richieste di autorizzazione sub *a)* e *b)* si applica la disciplina dei procedimenti amministrativi contenuta nel Regolamento della Banca d'Italia del 22 giugno 2010 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine per la conclusione di tali procedimenti è di 90 giorni e decorre dalla data di ricevimento della domanda.

Capitolo II

REQUISITI DI ORGANIZZAZIONE

1. Premessa

I gestori del contante si conformano ai requisiti organizzativi sotto indicati affinché l'attività di trattamento del contante sia svolta secondo processi produttivi improntati al rispetto delle norme di riferimento e al presidio dei rischi specifici del ricircolo e, più in generale, dei rischi operativi legati all'attività di trattamento del contante.

La Banca d'Italia ne verifica l'applicazione secondo il principio di proporzionalità, graduato sulla base della dimensione e della complessità dell'operatività svolta dal gestore.

1.1 Risorse tecnologiche e apparecchiature

I gestori del contante devono disporre di adeguate risorse tecnologiche e sono tenuti a utilizzare esclusivamente apparecchiature conformi, secondo quanto previsto nel Capitolo I. Le apparecchiature conformi - in combinazione con gli altri fattori produttivi - devono essere adeguate al volume di banconote da processare.

Tali apparecchiature devono essere conformi alle versioni *hardware e software* pubblicate nel sito internet della BCE; esse devono, inoltre, essere utilizzate secondo le impostazioni di fabbrica (*standard factory setting*), inclusi gli eventuali aggiornamenti, fatte salve impostazioni più restrittive concordate tra la Banca d'Italia e i gestori del contante. A tal fine, il gestore deve verificare periodicamente se la versione del software installata sull'apparecchiatura corrisponde a quella indicata nell'elenco delle apparecchiature pubblicato sul sito web della BCE.

Nei contratti per la fornitura delle apparecchiature deve essere attestato espressamente che le modalità di installazione e di funzionamento sono conformi agli standard pubblicati sul sito internet della BCE e che il mantenimento di tali standard è oggetto di controllo nell'ambito della periodica attività di manutenzione. Inoltre, nel contratto deve essere previsto l'impegno del fornitore di comunicare tempestivamente al gestore del contante le variazioni del software dell'apparecchiatura conforme e la cancellazione dell'apparecchiatura dall'elenco della BCE.

1.2 Risorse umane

I gestori del contante sono tenuti a utilizzare personale in possesso di professionalità adeguate alle attività svolte e costantemente addestrato tramite un'appropriata attività di formazione. A tal fine devono essere programmate periodiche sessioni di aggiornamento sull'evoluzione del quadro normativo di riferimento e per la diffusione delle *best practices* relative alle attività svolte.

I soggetti che operano con il contante dovranno avere la conoscenza delle differenti caratteristiche di sicurezza pubbliche delle banconote, come specificate e pubblicate dall'Eurosistema, e la capacità di controllarle. Inoltre, per i casi consentiti di controllo manuale, il personale dovrà avere la conoscenza dei criteri di selezione indicati nell'allegato 2 e la capacità di verificare le banconote secondo questi criteri.

Tali soggetti dovranno, inoltre, avere conoscenza delle disposizioni normative, della corretta operatività delle macchine e degli altri strumenti a supporto delle lavorazioni (ad es. procedura informatica) al fine di cogliere tempestivamente sintomi di malfunzionamento e contribuire all'esatta registrazione dei fatti gestionali per una corretta alimentazione del sistema amministrativo-contabile.

Il rispetto dei principi di cui sopra va assicurato anche per il personale non dipendente eventualmente utilizzato per il trattamento delle banconote.

1.3 Procedure operative per il trattamento del contante

I gestori del contante devono adottare procedure documentate delle modalità di espletamento delle differenti fasi del processo di trattamento del contante, con l'indicazione delle responsabilità degli addetti. In particolare:

a) devono essere individuate modalità operative, per ciascuna fase di lavorazione delle banconote, che consentano di riferire costantemente al soggetto versante i biglietti trattati e di gestire prontamente e in maniera distinta le banconote sospette di falsità, quelle inidonee a circolare (tra cui le danneggiate) e quelle ricircolabili. Analoghi criteri devono essere osservati nella sistemazione delle banconote nei locali di sicurezza. Ai fini dell'applicazione del criterio di segregazione si fa presente quanto segue:

per l'attività di trattamento del contante svolta direttamente, le banche e Poste Italiane S.p.A. hanno l'obbligo di riferire costantemente al soggetto versante le banconote selezionate come sospette di falsità. Effettuata tale rilevazione, le banconote possono essere trattate in maniera indistinta;

le società di servizi riferiscono le banconote sospette di falsità rilevate nella lavorazione del contante a ciascun soggetto da cui sono state acquisite e, inoltre, mantengono suddivise le rimanenti banconote trattate tra singole banche, Poste Italiane S.p.A. e altri soggetti (ad es. operatori della grande distribuzione) per la parte di pertinenza di ciascuno di essi;

l'autenticazione e la selezione, laddove avvengano in fasi differenti, devono essere effettuate in sequenza in modo che il ciclo di lavorazione venga completato nella stessa giornata lavorativa, fatti salvi casi eccezionali e imprevedibili, in relazione ai quali i gestori dovranno garantire l'ordinata custodia delle banconote semilavorate e assicurare la corretta rendicontazione nonché la riconducibilità delle banconote ai soggetti versanti;

b) devono essere definite le procedure per la pronta compilazione del verbale di ritiro delle banconote sospette di falsità e la relativa trasmissione alla Banca d'Italia (*cfr*. Capitolo *III)*; del pari deve essere disciplinata la consegna alla Banca d'Italia dei biglietti non più idonei alla circolazione, al fine di consentire il tempestivo controllo sulla legittimità e sulla qualità delle banconote da parte della Banca d'Italia;

c) devono essere stabilite procedure per evitare che le banconote di pertinenza di ciascun soggetto versante possano essere impropriamente utilizzate, seguendo modalità che consentano la tracciabilità, la corretta registrazione contabile e la riferibilità al soggetto versante;

d) devono essere definite le procedure che consentano l'attribuzione della responsabilità sulla quantità e qualità delle banconote, qualora queste siano trasferite ad altro gestore del contante.

I gestori del contante sono tenuti a predisporre flussi informativi interni al fine di assicurare che il personale sia consapevole del proprio ruolo e sia a conoscenza delle procedure da seguire per il corretto svolgimento delle proprie attività. A tal fine, il gestore deve diffondere tra il personale i documenti aziendali (organigramma, mansionari, manuali operativi, comunicazioni) in cui sono specificati i ruoli assegnati con relativi compiti e responsabilità; dovrà inoltre essere messa a disposizione del personale la documentazione a corredo di ciascuna apparecchiatura (ad es. il manuale d'uso, anche in formato elettronico).

1.4 Assetto dei controlli interni

Il sistema dei controlli interni deve garantire il rispetto delle norme e delle procedure aziendali interne e prevedere la pronta rilevazione di carenze e anomalie, la segnalazione delle medesime ai competenti livelli di controllo e la verifica dei conseguenti interventi di sistemazione. In tale contesto, è rilevante la diffusione di una cultura dei controlli che renda consapevole tutto il personale, secondo i diversi ruoli e responsabilità, dei rischi connessi con l'attività svolta e l'adozione di sistemi di misurazione dei rischi operativi, al fine di prevenire o contenere l'impatto di possibili perdite economiche e patrimoniali.

Devono essere previsti:

controlli di primo livello (di linea) diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di trattamento delle banconote;

controlli di secondo livello da attribuire a un'unità o a personale non direttamente coinvolti nelle attività operative, che effettuino periodiche verifiche sulle materialità in giacenza nel caveau, controlli di conformità del processo di lavorazione con le procedure adottate e con gli impegni contrattuali assunti; inoltre, devono essere previsti monitoraggi sugli andamenti anomali, sulle violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché sulla funzionalità e sull'affidabilità del complessivo sistema dei controlli interni;

l'istituzione di un'apposita funzione di *internal audit* nelle società caratterizzate da maggiore complessità (in termini di volumi processati e numero di sale conta);

un sistema che consenta ai responsabili dei controlli di primo e secondo livello di segnalare ai livelli decisionali superiori le anomalie riscontrate nelle lavorazioni, al fine di adottare le misure correttive necessarie e verificarne l'efficacia.

È necessario inoltre:

individuare all'interno delle procedure operative i punti di controllo, le modalità e i tempi di conservazione della documentazione che comprovi l'effettiva esecuzione dei controlli;

segnalare alla Banca d'Italia le informazioni sulle anomalie che riguardano l'attività di trattamento del contante.

Costituisce parte integrante del sistema dei controlli interni un'adeguata ed efficiente procedura informatica a supporto delle lavorazioni che presidi l'intero ciclo di trattamento del contante. Inoltre, la procedura dovrà rendere disponibili report periodici (giornalieri, settimanali, mensili), ad uso del personale incaricato di effettuare controlli e/o della direzione della società.

1.5 Misure per tutelare la sicurezza delle banconote

Misure di sicurezza devono accompagnare costantemente il trattamento dei valori (contazione e cernita delle banconote, confezionamento, movimentazioni e passaggi di valori interni, custodia e reimmissione in circolazione) nel pieno rispetto anche delle norme di settore. A tal fine, nei locali in cui si svolge la lavorazione dei valori deve accedere solo il personale strettamente indispensabile.

Deve essere assicurata la corretta funzionalità dei presidi (ad es. apparati di videoregistrazione) a tutela della sicurezza dei valori. Inoltre:

1. la custodia delle banconote sospette di falsità e danneggiate deve essere effettuata separatamente dal resto della giacenza e in totale sicurezza (ad es. armadi dedicati);

2. l'attività di trattamento delle banconote in sala conta e la movimentazione dei valori da e verso i locali di custodia deve avvenire sempre in presenza di almeno due addetti.

2 Esternalizzazione del trattamento del contante

I gestori del contante che esternalizzano, in tutto o in parte, il trattamento delle banconote devono porre specifica attenzione alla valutazione delle capacità professionali e dell'adeguatezza organizzativa del soggetto che viene incaricato. In considerazione dei rischi patrimoniali, legali e reputazionali connessi con la materia, le verifiche effettuate al momento dell'avvio del rapporto contrattuale sono accompagnate da una costante azione di controllo sul corretto svolgimento delle attività affidate in *outsourcing*.

Resta ferma la responsabilità dei soggetti che esternalizzano circa il corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di gestione del contante.

I soggetti committenti stipulano con i soggetti incaricati un contratto scritto che, nel fissare adeguati livelli di servizio, prevede, tra l'altro:

l'obbligo del soggetto incaricato di attenersi alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di autenticazione e selezione delle banconote ai fini del ricircolo, con particolare riguardo all'utilizzo esclusivo di apparecchiature conformi;

la possibilità per il committente di verificare la *performance* del servizio reso, anche tramite accesso presso i locali del soggetto incaricato e di richiedere, ove del caso, misure correttive;

il diritto del committente di recedere, senza penalità, nel caso in cui la controparte violi reiteratamente gli obblighi contrattuali;

le procedure per lo scambio di informazioni e dati.

L'adeguatezza delle procedure e dei sistemi di controllo posti in essere per le attività esternalizzate e i livelli di servizio assicurati dal soggetto incaricato devono essere oggetto, almeno annualmente, di verifica e valutazione da parte della funzione incaricata dei controlli interni dei gestori del contante che procedono all'esternalizzazione.

Per l'esternalizzazione delle attività di trattamento del contante operata da banche e da altri intermediari si fa rinvio alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in attuazione dei poteri di vigilanza su tali soggetti.

Capitolo III

OBBLIGHI DI RIFERIMENTO PER LE BANCONOTE SOSPETTE DI FALSITÀ

I gestori del contante ritirano dalla circolazione e trasmettono alle Filiali della Banca d'Italia le banconote che non sono state classificate come autentiche in seguito ai controlli di autenticità effettuati automaticamente o, quando consentito, in modo manuale.

Le banconote sospette sono trasmesse immediatamente e in ogni caso entro e non oltre il ventesimo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono state ricevute.

La trasmissione delle banconote deve essere corredata dal verbale di ritiro contenente le informazioni di cui all'allegato 5.

L'elenco delle Filiali presso le quali possono essere spedite o consegnate le banconote sospette di falsità è pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia.

Capitolo IV

CONTROLLI

La Banca d'Italia, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di gestione del contante, può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni.

L'attività di controllo esercitata sui gestori del contante è coperta dal segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 8-*ter* del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409, come sostituito dall'art. 97 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27.

Gli ispettori, nell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite dalla legge alla Banca d'Italia in materia di controllo sui gestori del contante, ricoprono la qualifica di pubblici ufficiali ex art. 357 c.p.

Nel corso degli accertamenti ispettivi, gli incaricati verificano:

l'assetto organizzativo adottato, ivi comprese le misure di addestramento del personale, la funzionalità dei controlli interni, la capacità di governo del rischio di rimettere in circolazione banconote false o logore;

la conformità delle apparecchiature per l'autenticazione e la selezione delle banconote alla normativa di cui alla Decisione BCE 2010/14;

il funzionamento delle suddette apparecchiature e in particolare la loro capacità di effettuare i controlli di autenticità e idoneità;

le procedure che disciplinano l'operatività e il controllo delle suddette apparecchiature;

il trattamento delle banconote sottoposte a verifica;

le modalità con le quali sono svolti i controlli manuali di autenticità e idoneità.

Per l'espletamento dei controlli nei confronti dei gestori del contante sottoposti a vigilanza ispettiva del Corpo della Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, la Banca d'Italia può avvalersi, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa a tal fine stipulati, della collaborazione del predetto Corpo, che esegue gli accertamenti richiesti con i poteri a esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

I gestori del contante ispezionati prestano la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. La mancanza di collaborazione costituisce di per sé inosservanza sanzionabile ai sensi del Capitolo VI.

Le ispezioni sono effettuate da dipendenti della Banca d'Italia muniti di lettera di incarico a firma del Governatore o di chi lo rappresenta.

Gli incaricati possono chiedere l'esibizione di ogni documento o atto che ritengono necessario, effettuare verifiche sulle banconote trattate dal gestore del contante nonché prelevare - previa redazione di apposito verbale di consegna - esemplari di banconote al fine di sottoporle a controlli di autenticità e idoneità presso la Banca d'Italia; in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far presenziare un proprio rappresentante alla verifica.

Entro 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti, le risultanze ispettive vengono rese note tramite una comunicazione scritta al gestore del contante, che può essere consegnata anche nel corso di un'apposita

riunione con il soggetto ispezionato, alla presenza del Rappresentante legale *pro tempore* del soggetto medesimo. Il termine può essere interrotto qualora sopraggiunga la necessità di acquisire nuovi elementi informativi.

Entro 30 giorni dalla consegna, il gestore del contante comunica alla Banca d'Italia le proprie considerazioni in ordine ai rilievi e alle osservazioni formulate, dando anche notizia delle misure già assunte o che intende assumere ai fini della rimozione delle irregolarità contestate.

Se la contestazione dell'irregolarità richiede l'avvio di procedimenti sanzionatori, si applicano le disposizioni del Capitolo VI.

Capitolo V

INTERVENTI CORRETTIVI E PROVVEDIMENTO DI DIVIETO

Nei casi di mancato rispetto delle disposizioni che disciplinano l'attività di gestione del contante la Banca d'Italia, fatte salve le disposizioni in materia di sanzioni pecuniarie amministrative (*cfr.* Capitolo *VI)*, può richiedere al gestore l'adozione di misure correttive, la cui tipologia è correlata alla gravità delle irregolarità riscontrate, indicando i tempi per la loro adozione.

Nel caso in cui dagli accertamenti ispettivi posti in essere dalla Banca d'Italia sia emersa una situazione che evidenzi un elevato rischio di rimettere in circolazione banconote false o inidonee può essere adottato un provvedimento di divieto di reimmissione.

Finché non sia stato posto rimedio all'inosservanza contestata, la Banca d'Italia può, entro 120 giorni dalla rilevazione delle irregolarità, adottare un provvedimento di divieto di reimmissione in circolazione di banconote(1).

Il provvedimento di divieto può essere adottato nei casi di:

a) elevato disordine organizzativo tale da comportare un alto rischio di ricircolo di banconote sospette di falsità o inidonee alla circolazione;

b) reiterate gravi violazioni degli obblighi previsti dalla normativa in materia di attività di gestione del contante.

Nei casi di cui sopra il provvedimento può essere adottato in via cautelare.

Il provvedimento di divieto viene adottato in via d'urgenza in caso di esito negativo delle prove di funzionamento delle apparecchiature per il trattamento delle banconote in uso presso il gestore effettuate in sede ispettiva.

Nel caso di difetto del tipo di apparecchiatura per il trattamento delle banconote, ciò può comportare la rimozione della medesima dall'elenco delle apparecchiature conformi alla normativa, pubblicato sul sito internet della BCE.

Il provvedimento di divieto assunto dalla Banca d'Italia nei confronti del gestore del contante è anche pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia.

Capitolo VI

SANZIONI E PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 8, comma 10 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, come sostituito dall'art. 97 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, in caso di inosservanza del medesimo articolo del decreto-legge e della decisione BCE 2010/14 e successive modificazioni e del presente provvedimento, la Banca d'Italia applica nei confronti dei gestori del contante una sanzione amministrativa da € 5.000 ad € 50.000.

La disciplina sanzionatoria risponde all'esigenza di assicurare che lo svolgimento dell'attività dei gestori del contante sia svolta in conformità alle regole che disciplinano l'attività di controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote.

La presentazione di scritti difensivi e la possibilità, nella fase istruttoria, di richiedere un'audizione danno attuazione ai principi del contraddittorio e di partecipazione al procedimento, corollari del diritto di difesa dei soggetti sui quali ricadono gli effetti giuridici del provvedimento amministrativo.

Le violazioni delle disposizioni in materia di trattamento del contante da parte di banche o altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento sono valutate dalla Banca d'Italia anche per i profili di rilievo che esse possono avere per l'attività di vigilanza attribuita su tali soggetti dalle normative di settore.

2. Criteri per la determinazione delle sanzioni

L'importo della sanzione pecuniaria, stabilito entro i limiti previsti dalla legge, viene fissato tenendo conto di ogni circostanza rilevante per apprezzare nel caso concreto la significatività della violazione e il suo grado di offensività o pericolosità.

A questi fini, si valutano le conseguenze che la violazione accertata determina sull'integrità e sul buono stato di conservazione dei biglietti in circolazione, anche in relazione alle dimensioni dell'attività svolta dal gestore del contante.

Inoltre, in relazione alla tipologia della violazione, si tiene conto dei seguenti elementi:

la durata della violazione;

la gravità della violazione in particolare, in relazione a:

i suoi riflessi, anche potenziali, sulla clientela, su altri portatori di interessi qualificati o sul mercato;

l'eventuale assunzione nei confronti del gestore del contante di provvedimenti di divieto di reimmissione in circolazione di banconote;

le ipotesi in cui, con un'unica azione od omissione, sia commessa la violazione di diverse disposizioni o più violazioni della medesima disposizione;

la reiterazione della violazione;

l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze dell'infrazione, anche cooperando con l'Autorità di controllo.

3. Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento sanzionatorio amministrativo è il Capo del Servizio Cassa generale.

Si applicano le disposizioni del Regolamento della Banca d'Italia del 22 giugno 2010 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

4. Fasi della procedura

La procedura d'irrogazione delle sanzioni amministrative si articola nelle seguenti fasi: avvio della procedura sanzionatoria, istruttoria, decisione.

4.1. Avvio della procedura sanzionatoria

La procedura sanzionatoria amministrativa, disciplinata dall'art. 145 del TUB e successive modificazioni, ha inizio con la contestazione formale da parte della Banca d'Italia, nei confronti del soggetto ritenuto responsabile, delle violazioni riscontrate ed è disposto dal Servizio Cassa generale.

La contestazione formale delle irregolarità ai gestori del contante è effettuata dalla Banca d'Italia con le modalità previste dalla legge n. 689/81 e nei termini fissati dalle vigenti disposizioni, che decorrono dalla conclusione della fase dell'accertamento delle irregolarità.

Nella lettera di contestazione è indicato il Servizio Cassa generale quale Unità organizzativa a cui devono essere presentate, entro 30 giorni dalla notifica, le controdeduzioni ed eventuali richieste di audizione, alle quali i soggetti interessati possono partecipare con l'assistenza di un avvocato nonché di presa visione dei documenti istruttori. Nei casi in cui sussistano particolari motivi che impediscono il rispetto del ter-

(1) Il responsabile del procedimento è il Capo del Servizio Cassa generale.

mine di 30 giorni per l'invio delle controdeduzioni, o quando sia stata presentata un'istanza di audizione, il gestore del contante può chiedere una breve proroga (di norma non superiore a 15 giorni).

La mancata presentazione di controdeduzioni non pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria.

4.2. Istruttoria

Gli adempimenti relativi all'istruttoria della procedura sono curati dal Servizio Cassa generale, unità organizzativa responsabile del procedimento.

Il Servizio Cassa generale procede all'analisi di tutti gli elementi istruttori acquisiti agli atti del procedimento sanzionatorio e trasmette gli atti alla Commissione per le irregolarità dei gestori del contante, istituita presso la Banca d'Italia.

La Commissione, esaminati gli atti del procedimento, formula un parere vincolante ai fini della successiva proposta al Direttorio da parte del Servizio Cassa generale in ordine all'applicazione di sanzioni amministrative o all'archiviazione del procedimento.

La proposta è trasmessa, unitamente agli atti del procedimento, al Direttorio.

4.3. Decisione

Nel rispetto del principio di separazione tra fase istruttoria e fase decisoria la decisione in merito all'irrogazione delle sanzioni o all'archiviazione delle procedure è assunta dal Direttorio, acquisito il parere dell'Avvocato generale - o, in caso di sua assenza o impedimento, dell'Avvocato capo -, in conformità alle disposizioni dello Statuto della Banca d'Italia.

Il Direttorio può chiedere supplementi di istruttoria; può altresì discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria, indicandone le motivazioni nel provvedimento finale.

L'eventuale provvedimento d'irrogazione delle sanzioni è adottato entro 240 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni.

Resta ferma, in ogni fase del procedimento, la possibilità di adottare provvedimenti specifici nei confronti del gestore del contante ai sensi delle disposizioni contenute nel Capitolo V - Interventi correttivi e provvedimento di divieto.

La Banca d'Italia comunica il provvedimento sanzionatorio al gestore del contante unitamente alla motivazione dello stesso e provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet.

Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia menziona l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa nel proprio sito web a margine della pubblicazione.

La Banca d'Italia, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.

4.4 Pagamento della sanzione e impugnativa del provvedimento

Ai sensi dell'art. 145, comma 9, del TUB, alla riscossione delle sanzioni amministrative si provvede mediante ruolo, secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modifiche e integrazioni.

Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla Corte d'Appello di Roma. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Capitolo VII

SEGNALAZIONI STATISTICHE DEI GESTORI DEL CONTANTE

1. Premessa

I gestori del contante che hanno la qualifica di enti segnalanti (*cfr.* par. 2) inviano alla Banca d'Italia informazioni periodiche che vengono utilizzate allo scopo di monitorare l'attività di ricircolo delle banconote e gli sviluppi del ciclo del contante. La Banca d'Italia potrà pubblicare rapporti e statistiche utilizzando i dati acquisiti, aggregandoli in modo che non possano essere attribuiti a singoli soggetti segnalanti.

L'ente segnalante, anche quando si avvale per l'effettuazione delle segnalazioni di soggetti esterni alla propria organizzazione, è responsabile della correttezza delle informazioni inviate alla Banca d'Italia e del rispetto dei termini di invio.

Di seguito, si definiscono i soggetti tenuti alle segnalazioni statistiche, il contenuto delle informazioni da rassegnare alla Banca d'Italia e la loro periodicità.

Le istruzioni tecniche sulle modalità per l'invio delle segnalazioni sono contenute nel «Manuale operativo per le segnalazioni statistiche dei gestori del contante» reso disponibile per gli operatori sul sito internet della Banca d'Italia.

Titolare del trattamento dei dati relativi ai gestori del contante è la Banca d'Italia (Servizio Organizzazione), via Nazionale n. 91, 00184 Roma.

Responsabile del trattamento è il Titolare *pro tempore* del Servizio Cassa generale.

Dei dati possono venire a conoscenza il suddetto responsabile nonché, in qualità di incaricati, gli elementi delle Filiali e dei Servizi addetti a compiti di vigilanza sui gestori del contante.

2. Gli enti segnalanti

Le segnalazioni devono essere effettuate dai gestori del contante che partecipano all'attività di ricircolo procedendo all'autenticazione e alla selezione delle banconote attraverso apparecchiature conformi. Rientrano in tale categoria sia i soggetti che provvedono direttamente al trattamento delle proprie banconote introitate dalla clientela (ad es. banche e Poste Italiane S.p.A.) sia quelli (ad es. le cc.dd. società di servizi) che effettuano il trattamento delle banconote per conto terzi.

Sono altresì tenuti all'invio delle segnalazioni i gestori del contante che partecipano all'attività di ricircolo esclusivamente mediante proprie casse di prelievo contanti. Tali soggetti non sono tenuti a inviare l'intero set informativo ma segnalano solo il numero delle casse prelievo contanti di cui dispongono e il numero di banconote distribuite tramite tali dispositivi (*cfr. infra*).

3. Il sistema di codifica

Il monitoraggio dell'attività di ricircolo svolta dai soggetti tenuti alle segnalazioni statistiche presuppone anagrafi che consentono di individuare in modo univoco i soggetti e i luoghi in cui l'attività viene svolta: a tal fine, è stata adottata la codifica GS1.

Ciascun ente segnalante deve essere dotato di un proprio codice GS1.

L'ente segnalante provvede ad attribuire codici GLN a sede legale, luoghi di contazione ed eventuali filiali remote.

L'ente segnalante è responsabile del corretto utilizzo dei codici così attribuiti, con particolare riguardo alla salvaguardia del requisito di univocità, anche storica, dei luoghi di contazione censiti.

Nell'ambito delle segnalazioni i diversi tagli di banconote sono individuati attraverso codici GTIN forniti dalla Banca d'Italia.

4. Il contenuto delle segnalazioni statistiche

Le segnalazioni statistiche hanno ad oggetto le informazioni di seguito indicate.

4.1. Luoghi di contazione

Locali in cui il gestore del contante ha installato le apparecchiature conformi (siano esse riservate al personale o utilizzabili autonomamente dalla clientela) di cui si avvale per l'autenticazione e la selezione delle banconote ai fini del loro ricircolo. Rientrano in tale nozione: le cc.dd. «sale conta», nelle quali per il trattamento del contante ci si avvale esclusivamente di apparecchiature riservate al personale (*Staff Operated Machines* - SOMs); i cc.dd. «sportelli» (ad es. sportelli bancari,

sportelli postali, centri commerciali, ecc.) in cui i gestori del contante hanno installato dispositivi di ricircolo utilizzabili autonomamente dalla clientela (*Cash Out Machines*-COMs) ovvero apparecchiature TARMs (*Teller Assistant Recycling Machines*) utilizzate per l'alimentazione di dispositivi automatici di ricircolo (ad es. *ATM)*.

La segnalazione dei luoghi di contazione non è dovuta dai gestori del contante che partecipano all'attività di ricircolo esclusivamente mediante proprie casse di prelievo contanti.

4.2 Dati di sistema

Il gestore del contante comunica, per ciascun luogo di contazione segnalato, le dotazioni tecnologiche di cui si avvale per il trattamento del contante, comunicando il numero di apparecchiature di autenticazione e selezione distinte per modello, utilizzate ai fini del ricircolo. Ciascun modello è univocamente individuato, sulla base di un codice messo a disposizione dalla Banca d'Italia sul Portale del contante, che identifica le apparecchiature sulla base della loro configurazione hardware e software. Nel caso di apparecchiature tipo TARM e TAM (*Teller Assistant Machine*), va altresì indicata la modalità di utilizzo prevalente (da parte della clientela o da parte del personale del gestore).

Inoltre, il gestore del contante segnala:

1. il numero complessivo delle casse prelievo contante, distinto per tipologia di apparecchiatura [«ATM», «SCoTs» (*Self - checkout terminals*) e «altro»];

2. il numero complessivo, suddiviso per modello, delle apparecchiature automatiche di introito a disposizione della clientela che non vengono utilizzate ai fini del ricircolo (ad es. *Cash In Machines* - CIMs).

I dati sub 1 e 2 non vanno suddivisi per luogo di installazione.

Sono escluse dagli obblighi di segnalazione le apparecchiature utilizzate per trattare banconote che sono distribuite esclusivamente in operazioni di sportello da personale addestrato.

4.3. Dati operativi

Si definiscono dati operativi le informazioni sul numero di banconote (dati di flusso) trattate nel periodo di riferimento della segnalazione (semestre). Esse riguardano, distintamente per taglio (individuato mediante la codifica GTIN messa a disposizione dalla Banca d'Italia), il numero di:

banconote trattate mediante apparecchiature conformi di autenticazione e selezione (PROCESSATO), con indicazione dei quantitativi riscontrati non più idonei alla circolazione (LOGORO) e di quelli ricircolati (RICIRCOLATO). Il dato va distinto per luogo di contazione e, nell'ambito di questo, per ente proprietario delle banconote trattate. Per ente proprietario si intende:

a. nel caso di ente segnalante che provvede direttamente al trattamento delle proprie banconote introitate dalla clientela (ad es. banche e Poste Italiane S.p.A.), il soggetto medesimo;

b. nel caso di ente segnalante che effettua il trattamento delle banconote per conto terzi (ad es. le cc.dd. società di servizi), i soggetti per conto dei quali il servizio è effettuato.

I dati devono essere segnalati dal gestore del contante che ha proceduto al trattamento delle banconote. Nel caso di attività di trattamento del contante effettuata in regime di esternalizzazione, le parti (esternalizzatore e soggetto incaricato) individuano, comunicandolo tempestivamente alla Banca d'Italia, il soggetto tenuto all'invio dei dati.

Qualora il processo di lavorazione adottato dall'ente segnalante preveda una prima parte di contazione e verifica di autenticità e una seconda fase di selezione di idoneità, associata o meno a nuova verifica di autenticità, la lavorazione è da considerare unitariamente ai fini del calcolo delle quantità da segnalare:

banconote complessivamente distribuite attraverso le casse prelievo contante;

banconote distribuite attraverso le casse prelievo contante in uso presso ciascuna filiale remota.

5. Le modalità di invio delle segnalazioni statistiche

Le segnalazioni sono effettuate elettronicamente attraverso funzioni rese disponibili sul Portale del contante (CASH - *IT)* della Banca d'Italia che consentono di caricare sul sito i file in formato XML.

Al Portale si accede attraverso l'indirizzo https://cash.bancaditalia.it.

Un ente segnalante può attribuire a uno o più utenti il compito di trasmettere le segnalazioni attraverso il Portale.

Inoltre, un utente può essere incaricato da più enti segnalanti. In tal caso l'utente potrà inoltrare le segnalazioni relative a più enti segnalanti inviando un unico messaggio XML.

Per l'accreditamento al Portale l'ente segnalante comunica via posta elettronica certificata alla Banca d'Italia le informazioni relative agli utenti prescelti.

L'ente segnalante provvede successivamente a inoltrare via PEC i certificati digitali X.509 della Carta nazionale dei servizi per tutti gli utenti per i quali è stata richiesta l'abilitazione. Con le stesse modalità inoltra le richieste di cancellazione o di modifica delle utenze in precedenza segnalate.

Gli enti segnalanti per l'invio delle segnalazioni statistiche fanno riferimento al relativo Manuale operativo. In ogni caso, si precisa che:

prima dell'invio dei dati alla Banca d'Italia, i relativi file XML devono essere sottoposti ai controlli di coerenza formale mediante lo schema (file *XSD)* fornito agli enti segnalanti dalla Banca d'Italia;

la correzione delle segnalazioni dei dati di sistema e operativi può avvenire solo con l'invio integrale della segnalazione corretta. Non sono pertanto ammesse segnalazioni di correzioni parziali.

6. La periodicità delle segnalazioni

Le segnalazioni relative ai dati di sistema e ai dati operativi sono inviate semestralmente nei termini di seguito indicati:

Periodo di riferimento	Periodo di invio
I semestre dell'anno	1° luglio - 31 agosto
II semestre dell'anno	1° gennaio - 28 febbraio

La segnalazione dei luoghi di contazione è effettuata al momento della loro apertura. Inoltre, i gestori del contante segnalano alla Banca d'Italia tempestivamente, e in ogni caso non oltre il termine di 30 giorni, alla Banca d'Italia le intervenute cessazioni o variazioni di indirizzo, allo scopo di mantenere costantemente aggiornate le informazioni sui punti di lavorazione del contante.

Allegati

1) Requisiti minimi per i controlli automatici di idoneità delle banconote in euro.

2) Requisiti minimi per i controlli manuali di idoneità delle banconote in euro.

3) Apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote.

4) Modello di segnalazione dell'attività di gestione del contante.

5) Informazioni per la compilazione del verbale di ritiro delle banconote sospette di falsità.

Allegato 1

"ESTRATTO DALLA DECISIONE BCE/2010/14"

REQUISITI MINIMI PER I CONTROLLI AUTOMATICI DI IDONEITÀ DELLE BANCONOTE IN EURO

Il presente allegato stabilisce i requisiti minimi per i controlli automatici di idoneità delle banconote in euro da parte di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote.

Durante i controlli di idoneità, le banconote in euro con qualsiasi difetto rispetto ai requisiti obbligatori definiti qui di seguito sono considerate non idonee alla circolazione.

Il livello di tolleranza accettabile per i controlli di idoneità da parte delle apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote in euro è del 5 %. In altre parole, un 5 % al massimo delle banconote in euro che non soddisfano i requisiti di idoneità può essere non correttamente classificato dalle macchine e selezionato come idoneo.

Tavola 1

Elenco dei criteri per la selezione automatica di idoneità

Difetto		Definizione
1.	Sporco	Sporco depositato in maniera diffusa sulla superficie della banconota in euro
2.	Macchia	Concentrazione localizzata di sporco
3.	Graffiti	Immagini aggiunte o iscrizioni incise o segnate in qualunque modo su una banconota in euro
4.	Scoloritura	Mancanza di inchiostro su una parte o sull'intera superficie della banconota in euro, ad esempio in seguito a lavaggio
5.	Lacerazione	Significato sufficientemente chiaro
6.	Buco	Significato sufficientemente chiaro
7.	Mutilazione	Banconote in euro con una o più parti mancanti lungo almeno un bordo (i buchi, al contrario, non interessano i bordi)
8.	Riparazione	Frammenti di una o più banconote in euro uniti con nastro adesivo, colla o in altro modo
9.	Grinze	Pieghe distribuite sulla superficie del biglietto in modo casuale
10.	Alterazione della consistenza	Deterioramento della carta che comporta una considerevole perdita di rigidità
11.	Pieghe	Significato sufficientemente chiaro
12.	Angolo piegato	Significato sufficientemente chiaro

Ulteriori informazioni sui criteri di selezione

1. Sporco

Lo sporco aumenta la densità ottica delle banconote. La seguente tavola specifica l'incremento massimo della densità delle banconote campione usate rispetto alle banconote nuove, che le banconote in euro possono presentare per essere classificate come idonee:

Tavola 2:

Livelli di densità ottica

Taglio	Aumento massimo di densità delle banconote campione usate rispetto a banconote nuove	Filtro
EUR 5	0,06	Magenta
EUR 10	0,06	Magenta
EUR 20	0,08	Magenta
EUR 50	0,07	Magenta
EUR 100	0,07	Magenta
EUR 200	0,04	Magenta
EUR 500	0,04	Magenta

Le banconote in euro che non soddisfano tale criteri non sono idonee. Le BCN possiedono campioni di banconote in euro che mostrano il livello di sporco derivante da tali criteri. Le misurazioni densitometriche delle banconote in euro di riferimento si basano sui seguenti criteri:

— Norma per la misurazione di densità: ISO 5 parti 3 e 4

— Norma per i filtri: DIN 16536

— Misurazioni assolute: calibro standard (calibro bianco)

— Filtro di polarizzazione: attivato

— Apertura: 3 mm

— Illuminazione: D65/2

— Sfondo: calibro standard (calibro bianco)

L'aumento di densità di una banconota di riferimento è il valore più alto tra la media di almeno quattro punti di misurazione rilevati su ciascuna delle due facce della banconota nell'area non stampata e priva di qualunque modulazione di filigrana.

2. Macchia

Le banconote che presentino una concentrazione localizzata di sporco che copre una superficie di almeno 9 × 9 mm nell'area non stampata o di almeno 15 × 15 mm nell'area stampata non sono considerate idonee.

3. Graffiti

Al momento non esistono requisiti obbligatori per la rilevazione dei graffiti.

4. Scoloritura

La scoloritura delle banconote può essere causata, ad esempio, dal lavaggio o dall'esposizione ad agenti chimici aggressivi. Questa caratteristica potrebbe essere riconosciuta dai sensori UV o di immagine.

5. Lacerazione

Le banconote in euro che presentano lacerazioni aperte e non coperte parzialmente o integralmente dal dalle cinghie di trasporto dell'apparecchiatura non sono idonee se la dimensione della lacerazione è maggiore rispetto ai seguenti valori:

Tavola 3

Lacerazione

Direzione	Larghezza	Lunghezza
Verticale	4 mm	8 mm
Orizzontale	4 mm	15 mm
Diagonale	4 mm	18 mm (*)

(*) La misurazione è effettuata tracciando una linea retta che congiunge l'estremità della lacerazione al lato del biglietto da cui essa ha inizio (proiezione ortogonale), piuttosto che misurando la lunghezza della lacerazione stessa.

6. Buco

Le banconote in euro che presentano un buco con superficie superiore a 10 mm^2 sono classificate come non idonee purché il buco non rimanga coperto, parzialmente o per intero, dalle cinghie di trasporto dell'apparecchiatura.

7. Mutilazione

Le banconote in euro con una lunghezza ridotta di 6 mm o più o con una larghezza ridotta di 5 mm o più sono considerate non idonee. Tutte le misurazioni si riferiscono alla divergenza dalla lunghezza e larghezza nominale delle banconote in euro.

8. Riparazione

Una banconota in euro riparata è costituita da parti di una banconota/di banconote riunita/e, ad esempio, con nastro adesivo o colla. Una banconota in euro con un nastro adesivo che ricopre una superficie superiore a 10 × 40 mm e che è più spesso di 50 μm è considerata non idonea alla circolazione.

9. Grinze

Le banconote in euro spiegazzate possono essere normalmente individuate dalla riduzione del coefficiente di riflessione o di una minore rigidità della carta. Non vi sono requisiti obbligatori al riguardo.

10. Alterazione della consistenza

Per quanto possibile, le banconote in euro con un'alterazione della consistenza molto leggera sono smistate come non idonee. Poiché l'alterazione della consistenza è generalmente correlata allo sporco, le banconote in euro flaccide sono generalmente individuate anche mediante i sensori per la rilevazione dello sporco. Non vi sono requisiti obbligatori al riguardo.

11. Pieghe

Poiché la presenza di una piega sulla superficie comporta la riduzione dell'altezza o della lunghezza della banconota in euro, tale caratteristica può essere individuata dai sensori che rilevano queste dimensioni. Anche i sensori di spessore possono, inoltre, fornire un'indicazione al riguardo. Tuttavia, a causa di limiti tecnici, è possibile identificare e considerare non idonee solo le pieghe rilevanti ai fini dei criteri fissati per le mutilazioni, ad esempio, pieghe che comportano una riduzione maggiore di 6 mm nel senso della lunghezza o maggiore di 5 mm in quello dell'altezza.

12. Angolo piegato

Una banconota con un angolo piegato che copre una superficie di oltre 130 mm^2 e supera i 10 mm di lunghezza sul lato più corto della piega è considerata non idonea.

Allegato 2

"ESTRATTO DALLA DECISIONE BCE/2010/14"

REQUISITI MINIMI PER I CONTROLLI MANUALI DI IDONEITÀ DELLE BANCONOTE IN EURO

Il presente allegato stabilisce i requisiti minimi per i controlli manuali di idoneità delle banconote in euro da parte del personale addestrato.

Durante i controlli sull'idoneità, le banconote in euro con un qualsiasi difetto di cui alla tabella qui di seguito, o con un difetto evidente a vista d'occhio in una delle caratteristiche di sicurezza, sono considerate non idonee. Tuttavia, le banconote in euro piegate e le banconote in euro con angoli piegati possono essere aggiustate stendendole manualmente, laddove possibile. I controlli sull'idoneità sono eseguiti con un'ispezione visiva delle singole banconote in euro e non richiedono l'utilizzo di altri strumenti.

Elenco dei criteri di selezione per il controllo di idoneità manuale

Caratteristica		Descrizione
1.	Sporco	Sporco depositato in maniera diffusa sulla banconota in euro evidente a vista d'occhio
2.	Macchia	Concentrazione di sporco localizzato evidente a vista d'occhio
3.	Graffiti	Immagini aggiunte evidenti a vista d'occhio o iscrizioni incise o segnate in qualunque modo su una banconota
4.	Scoloritura	Mancanza di inchiostro evidente a vista d'occhio su una parte o sull'intera superficie della banconota in euro, ad esempio in seguito a lavaggio
5.	Lacerazione	Banconota in euro con almeno una lacerazione sul bordo
6.	Buco	Banconota in euro con almeno un buco evidente a vista d'occhio
7.	Mutilazione	Banconota in euro con una o più parti mancanti lungo almeno un bordo (i buchi, al contrario, non interessano i bordi), ad esempio un angolo mancante
8.	Riparazione	Frammenti di una o più banconote in euro uniti con nastro adesivo o colla o in altro modo
9.	Grinze	Banconota in euro con pieghe distribuite sulla superficie del biglietto in modo casuale che ne modificano notevolmente l'aspetto
10.	Alterazione della consistenza	Banconota in euro con deterioramento della carta che comporta una considerevole perdita di rigidità
11.	Banconota in euro piegata	Banconota in euro piegata, compresi i casi in cui non può più essere stesa
12.	Angolo piegato	Banconota con almeno un angolo piegato chiaramente evidente

Allegato 3

"ESTRATTO DALLA DECISIONE BCE/2010/14"

APPARECCHIATURE PER LA SELEZIONE E ACCETTAZIONE DELLE BANCONOTE

1. **Requisiti tecnici generali**

1.1. Per essere classificata come apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote, un'apparecchiatura deve essere in grado di trattare le mazzette di banconote in euro e separare fisicamente le banconote in euro a seconda della loro classificazione senza l'intervento dell'operatore, fatto salvo quanto previsto dall'allegato IIa e IIb. Le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote devono avere il numero necessario di caselle di ricezione e/o altri strumenti per garantire l'affidabile separazione delle banconote in euro trattate.

1.2. Le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote devono poter essere tarate in modo tale da poter assicurare la loro affidabilità nell'identificazione delle nuove contraffazioni. Se del caso, tuttavia, esse devono poter essere tarate per consentire la messa a punto di parametri di selezione più o meno restrittivi.

2. **Categorie di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote**

Le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote sono dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela o dispositivi riservati al personale:

Tavola 1

Dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela

	A. **Dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela in cui è depositato contante con tracciabilità del cliente**	
1.	Dispositivi di *cash in* (apparati per il deposito di contante) (*CIM*)	I dispositivi di *cash in* (*CIM*) consentono ai clienti, attraverso l'utilizzo di una carta bancaria o con altri mezzi, di depositare banconote in euro nel proprio conto bancario, ma non hanno alcuna funzione di prelievo contanti. I dispositivi di *cash in* (*CIM*) controllano l'autenticità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto; i controlli di idoneità sono opzionali
2.	Dispositivi di introito ed esito del contante (*CRM*)	I dispositivi di introito ed esito del contante (*CRM*) consentono ai clienti, attraverso l'utilizzo di una carta bancaria o di altri dispositivi, di depositare banconote in euro nei propri conti bancari e di prelevare banconote in euro dai medesimi. I dispositivi di introito ed esito del contante (*CRM*) controllano l'autenticità e l'idoneità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto. Per i prelievi, i dispositivi di introito ed esito del contante (*CRM*) possono utilizzare le banconote in euro autentiche e idonee che sono state depositate da altri clienti nelle precedenti operazioni
3.	Dispositivi di *cash in* combinati (*CCM*)	I dispositivi di *cash in* combinati (*CCM*) consentono ai clienti, attraverso l'utilizzo di una carta bancaria o di altri mezzi, di depositare banconote in euro nei propri conti bancari e di prelevare banconote in euro dai medesimi. I dispositivi di *cash in* combinati (*CCM*) controllano l'autenticità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto; i controlli di idoneità sono opzionali Per i prelievi, i dispositivi di *cash in* combinati (*CCM*) non utilizzano le banconote in euro che sono state depositate da altri clienti nelle operazioni precedenti ma solo le banconote in euro caricate separatamente all'interno di essi
	B. **Altri dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela**	
4.	Dispositivi di *cash-out* (*COM*)	I *COM* sono casse prelievo contanti che effettuano controlli di autenticità e idoneità delle banconote in euro prima di erogarle alla clientela. I *COM* utilizzano banconote in euro che sono state caricate da soggetti che operano con il contante o da altri sistemi automatizzati (ad esempio distributori automatici).

Tavola 2

Dispositivi riservati al personale

1.	Apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (*BPM*)	Le apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (*BPM*) controllano l'autenticità e l'idoneità delle banconote in euro
2.	Apparecchiature per il controllo dell'autenticità delle banconote (*BAM*)	Le apparecchiature per il controllo dell'autenticità delle banconote (*BAM*) controllano l'autenticità delle banconote in euro
3.	Dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (*TARM*)	Le *TARM* sono apparecchiature di introito ed esito del contante utilizzate dai soggetti che operano con il contante e che controllano l'autenticità e l'idoneità delle banconote in euro. Per i prelievi, i dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (*TARM*) possono utilizzare banconote in euro autentiche e idonee che sono state depositate da altri clienti nelle precedenti operazioni. Inoltre, essi custodiscono le banconote in euro in modo sicuro e consentono ai soggetti che operano con il contante di accreditare o addebitare nei conti bancari dei clienti
4.	Dispositivi di ausilio ai cassieri (*TAM*)	I *TAM* sono dispositivi utilizzati dai soggetti che operano con il contante che controllano l'autenticità delle banconote in euro. Inoltre, esse custodiscono le banconote in euro in modo sicuro e consentono ai soggetti che operano con il contante di accreditare o addebitare nei conti bancari dei clienti

Laddove i clienti inseriscano banconote per il deposito in apparecchiature di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (*TARM*) o in dispositivi di ausilio ai cassieri (*TAM*) ovvero ritirino banconote erogate da tali apparecchiature, queste ultime devono essere considerate dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela e devono essere classificate e gestite in conformità all'allegato IIa.

3. **Tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione di banconote**

L'Eurosistema verifica i tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione di banconote. I tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione di banconote possono essere distinti tra loro a seconda dei loro specifici sistemi di rilevazione, software e altri componenti per l'assolvimento delle loro funzionalità fondamentali che sono, in particolare: a) l'autenticazione di banconote in euro originali; b) l'identificazione e la separazione delle banconote in euro che si sospettano essere false; c) l'identificazione e la separazione, se del caso, delle banconote in euro non idonee da quelle idonee alla circolazione; e d) se del caso, la tracciabilità degli elementi identificati come banconote in euro che si sospettano essere false e di banconote in euro non identificate con certezza come autentiche.

CLASSIFICAZIONE E TRATTAMENTO DELLE BANCONOTE IN EURO DA PARTE DI DISPOSITIVI UTILIZZABILI AUTONOMAMENTE DALLA CLIENTELA

Le banconote in euro sono classificate in una delle seguenti categorie e sono fisicamente separate per categoria. Le apparecchiature che non controllano l'idoneità delle banconote in euro non devono essere necessariamente in grado di distinguere tra la categoria 4a e la categoria 4b.

Tavola 1

Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte di dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela nei quali il contante è depositato con tracciamento del cliente

Categoria	Proprietà	Trattamento
1 Oggetti non riconosciuti come banconote in euro	Non riconosciuti come banconote in euro per uno dei seguenti motivi: — banconote non in euro — oggetti simili a banconote in euro — immagini o dimensioni errati — grosso(i) angolo(i) piegato(i) o parte(i) mancante(i) — errore dell'apparecchiatura nell'alimentazione o nel trasporto	Restituzione al cliente da parte dell'apparecchiatura
2 Banconote in euro di cui si sospetta la contraffazione	Immagine e dimensioni corrispondono, ma uno o più elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura non vengono riconosciuti o risultano chiaramente al di fuori dei parametri di tolleranza	Ritiro dalla circolazione Consegnare immediatamente alle autorità nazionali competenti per verificare l'autenticità, insieme alle informazioni relative al titolare del conto, entro e non oltre 20 giorni dalla data in cui è avvenuto il deposito nell'apparecchiatura. L'accredito non deve essere effettuato
3 Banconote in euro non identificate con certezza come autentiche	Immagine e dimensioni corrispondono, ma non tutti gli elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura sono conformi ai parametri di qualità e/o rispettano le tolleranze. Nella maggior parte dei casi banconote in euro non idonee	Ritiro dalla circolazione. Le banconote in euro sono trattate separatamente e consegnate immediatamente alle autorità nazionali competenti per il controllo di autenticità entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data in cui è avvenuto il deposito nell'apparecchiatura. Le informazioni sul titolare del conto sono custodite per otto settimane dalla data di rilevazione delle banconote da parte dell'apparecchiatura. Tali informazioni sono rese disponibili su richiesta alle autorità nazionali competenti. In alternativa, in accordo con le autorità nazionali competenti, le informazioni che consentono la tracciabilità del titolare del conto possono essere trasmesse a tali autorità unitamente alle banconote in euro. L'accredito potrà essere eventualmente effettuato.
4a Banconote in euro identificate come autentiche e idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità e di idoneità alla circolazione effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo	La banconota può essere rimessa in circolazione. L'accredito è effettuato
4b Banconote in euro identificate come autentiche e non idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo Almeno un criterio di idoneità controllato con esito negativo	Le banconote non possono essere rimesse in circolazione e sono riconsegnate alla BCN L'accredito è effettuato

Le banconote in euro di cui alle categorie 2 e 3 non sono riconsegnate al cliente da un'apparecchiatura se quest'ultima è abilitata alla cancellazione di un'operazione di deposito. Quando un'operazione è cancellata si possono trattenere tali banconote in euro conservandole in un'area di custodia temporanea nella macchina.

Una BCN può concordare con un soggetto che opera con il contante che le banconote in euro della categoria 3 possano anche non essere separate fisicamente da quelle appartenenti alle categorie 4a e 4b e che in tal caso tutte e tre le categorie di banconote debbano essere trattate come banconote in euro della categoria 3.

Tavola 2

Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte di altri dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela

Categoria	Proprietà	Trattamento
A i) Oggetti non riconosciuti come banconote in euro; o ii) banconote in euro di cui si sospetta la contraffazione; o iii) banconote in euro non identificate con certezza come autentiche	i) Non riconosciuti come banconote in euro per uno dei seguenti motivi: — banconote non in euro — oggetti simili a banconote in euro — immagini o dimensioni errati — grosso(i) angolo(i) piegato(i) o parte(i) mancante(i) — errore della macchina nell'alimentazione o nel trasporto; ii) banconote in euro di cui si sospetta la contraffazione poiché l'immagine e le dimensioni corrispondono, ma uno o più elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura non vengono riconosciuti o risultano chiaramente al di fuori dei parametri di tolleranza; iii) banconote in euro non identificate con certezza come autentiche poiché l'immagine e le dimensioni corrispondono, ma non tutti gli elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura sono conformi ai parametri di qualità e/o rispettano le tolleranze. Nella maggior parte dei casi banconote in euro non idonee	Ritiro dalla circolazione Consegnare immediatamente alle autorità nazionali competenti per verificare l'autenticità, entro e non oltre 20 giorni dalla data in cui è avvenuto il deposito nell'apparecchiatura
B1 Banconote in euro identificate come autentiche e idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità e di idoneità alla circolazione effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo	Possono essere erogate alla clientela
B2 Banconote in euro identificate come autentiche e non idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo Almeno un criterio di idoneità controllato con esito negativo	Le banconote non possono essere erogate alla clientela e sono riconsegnate alla BCN

CLASSIFICAZIONE E TRATTAMENTO DELLE BANCONOTE IN EURO DA PARTE DEI DISPOSITIVI RISERVATI AL PERSONALE

Le banconote in euro sono classificate in una delle seguenti categorie e sono fisicamente separate per categoria. Le apparecchiature che non controllano l'idoneità delle banconote in euro non devono essere necessariamente in grado di distinguere tra le categorie B1 e B2.

Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte di dispositivi riservati al personale

Categoria		Proprietà	Trattamento
A	i) Oggetti non riconosciuti come banconote in euro; ii) banconote in euro di cui si sospetta la contraffazione; o iii) banconote in euro non identificate con certezza come autentiche	i) Non riconosciuti come banconote in euro per uno dei seguenti motivi: — banconote non in euro — oggetti simili a banconote in euro — immagini o dimensioni errati — grosso(i) angolo(i) piegato(i) o parte(i) mancante(i) — errore dell'apparecchiatura nell'alimentazione o nel trasporto; ii) banconote in euro di cui si sospetta la contraffazione poiché l'immagine e le dimensioni corrispondono, ma uno o più elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura non vengono riconosciuti o risultano chiaramente al di fuori dei parametri di tolleranza; iii) banconote in euro non identificate con certezza come autentiche poiché l'immagine e le dimensioni corrispondono, ma non tutti gli elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura sono conformi ai parametri di qualità e/o rispettano le tolleranze. Nella maggior parte dei casi banconote in euro non idonee	Le banconote sono riconsegnate dall'apparecchiatura all'operatore per ulteriore valutazione e trattamento i) oggetti non riconosciuti come banconote: dopo una valutazione visiva da parte di un membro del personale, sono separati dalle banconote sospettate di contraffazione e dalle banconote che non sono state identificate con certezza come autentiche; ii) banconote di cui si sospetta la contraffazione; e iii) banconote che non sono state identificate con certezza come autentiche: I biglietti sono trattati separatamente e consegnati immediatamente alle autorità nazionali competenti per il controllo di autenticità entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data in cui è avvenuto il deposito nell'apparecchiatura
B1	Banconote in euro identificate come autentiche e idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità e di idoneità alla circolazione effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo	La banconota può essere rimessa in circolazione. L'accredito è effettuato
B2	Banconote in euro identificate come autentiche e non idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo Almeno un criterio di idoneità controllato con esito negativo	Le banconote non possono essere rimesse in circolazione e sono riconsegnate alla BCN. L'accredito è effettuato

Classificazione specifica e regole di selezione per taluni dispositivi riservati al personale

1. Le apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM) classificano e separano fisicamente le banconote in euro secondo le categorie A, B1 e B2, come stabilito nell'allegato IIb, per le quali sono necessari almeno tre caselle di ricezione per evitare l'intervento dell'operatore addetto all'apparecchiatura.

2. Le apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM) con solo due caselle di ricezione possono comunque classificare e separare le banconote in euro se sono rispettati i seguenti requisiti:

   a) i controlli di autenticità e di idoneità sono effettuati nel medesimo passaggio. In tale passaggio, ogni banconota in euro della categoria B1 deve essere selezionata e collocata in una casella di ricezione fissa, mentre sia le banconote della categoria A che quelle della categoria B2 devono essere selezionate e collocate in una casella di ricezione fissa separato che non abbia alcun contatto fisico con alcuna banconota in euro della categoria B1;

   b) se una banconota in euro della categoria A è identificata come presente nella seconda casella di ricezione, l'operatore deve far ripassare la banconota o le banconote in euro provenienti dalla seconda casella di ricezione. In tale secondo passaggio, le banconote in euro sospettate di essere false devono essere separate dalle banconote in euro della categoria B2 collocandole in un'apposita casella di ricezione.

3. Le apparecchiature per il controllo dell'autenticità delle banconote (BAM) classificano e separano fisicamente le banconote in euro secondo le categorie A e B, per le quali sono necessari almeno due appositi raccoglitori d'uscita per evitare l'intervento dell'operatore addetto all'apparecchiatura.

4. Le apparecchiature per il controllo di autenticità delle banconote (BAM) con una sola casella di ricezione possono comunque classificare e separare le banconote in euro se sono rispettati i seguenti requisiti:

   a) ogni volta che viene trattata una banconota in euro della categoria A, l'apparecchiatura deve interrompere il trattamento immediatamente e tenere la banconota in euro della categoria A in una posizione tale da evitare qualunque contatto fisico con le banconote in euro autenticate;

   b) i risultati del controllo di autenticità devono essere indicati su uno schermo per ogni singola banconota in euro della categoria A;

   c) l'apparecchiatura deve verificare la presenza di banconote in euro della categoria A quando arresta il trattamento e quest'ultimo può riprendere soltanto dopo la rimozione fisica della banconota in euro della categoria A da parte dell'operatore;

   d) ad ogni arresto del trattamento l'operatore non può avere accesso a più di una banconota in euro della categoria A.

Allegato 4

MODELLO DI SEGNALAZIONE DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL CONTANTE[1]

MODELLO destinato ai gestori del contante che operano con apparecchiature per l'autenticazione e la selezione delle banconote e/o casse di prelievo automatico di contante

ALLA BANCA D'ITALIA – AMMINISTRAZIONE CENTRALE
SERVIZIO CASSA GENERALE
VIA NAZIONALE, 91
00184 - ROMA

Il sottoscritto: ………………………………………………………………………………………

nato a …………………… il ……………………residente in………………………………..
[2] …………………………………..in qualità di legale rappresentante[3] di
……………………………………………………………………………………………….…...
Denominazione del gestore del contante, codice ABI (solo per banche), codice fiscale, indirizzo della sede legale, e-mail PEC dell'azienda per comunicazioni ufficiali.

Comunica

lo svolgimento dell'attività di ricircolo delle banconote in euro attraverso apparecchiature per l'autenticazione e la selezione delle banconote e/o casse di prelievo automatico di contante.

Al riguardo, si forniscono i seguenti elementi informativi:

TIPOLOGIA DI OPERATORE (banca, società di servizi, prestatori di servizi di pagamento da specificare, altro operatore da specificare)
…………………………………………………………………………………

CODICE GLN DELLA SEDE LEGALE (ove il gestore del contante ne sia già in possesso)[4]
……………………………………

[1] Le modalità per l'inoltro del modello sono pubblicate sul sito web della Banca d'Italia.

[2] Specificare la carica/qualifica/ruolo ricoperto presso il soggetto gestore del contante.

[3] Allegare il documento da cui risulta il potere di rappresentanza.

[4] Il codice GLN appartiene allo standard GS1 che rende possibile l'identificazione univoca di prodotti, unità di imballo e luoghi. I codici vengono forniti in locazione ai singoli soggetti che ne fanno richiesta dalle rappresentanze nazionali dell'ente internazionale GS1, che ne garantisce l'univocità a livello globale. Per l'Italia il rappresentante unico della GS1 International è la società Indicod-Ecr.

REFERENTE AZIENDALE PER IL RICIRCOLO DEL CONTANTE
Nominativo/i, struttura organizzativa, indirizzo, recapito telefonico

………
………
………

E-MAIL (NON PEC) DA UTILIZZARE PER IL FLUSSO DI RITORNO PER LE SEGNALAZIONI STATISTICHE

………

Data,

Firma

Allegato 5

INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL VERBALE DI RITIRO DELLE BANCONOTE SOSPETTE DI FALSITÀ.

Il verbale di ritiro delle banconote sospette di falsità contiene i seguenti elementi:

A) Dati identificativi del verbalizzante

1) Data di verbalizzazione (gg/mm/aaaa/)
2) Ente verbalizzante
   - denominazione
   - indirizzo
   - numero civico
   - comune
   - codice di avviamento postale
   - provincia
   - numero di telefono
3) Codice ABI se disponibile
4) Codice CAB se disponibile
5) Altro eventuale codice identificativo
6) Data di individuazione della banconota sospetta di falsità (gg/mm/aaaa)

B) Dati identificativi delle banconote ritirate

1) Taglio
2) Serie (la lettera "A" identifica la prima serie emessa nel 2002, le successive saranno indicate con le lettere "B", "C", ecc.)
3) Prima combinazione alfanumerica
4) Seconda combinazione alfanumerica, solo se diversa dalla prima
5) Plate number
6) Numero di banconote dello stesso taglio e serie, recanti la stessa combinazione alfanumerica (o le stesse combinazioni alfanumeriche, cfr. punti 3 e 4) e lo stesso plate number

C) Modalità del ritiro

1) Ritiro avvenuto in presenza dell'esibitore (ad esempio, in un'operazione di sportello)
2) Ritiro avvenuto in assenza dell'esibitore (ad esempio, banconote trovate in un dispositivo utilizzabile autonomamente dalla clientela)
3) Altre informazioni utili relative alle modalità del ritiro (ad esempio, consegna spontanea da parte dell'esibitore che chiede l'accertamento di legittimità o falsità, dichiarazioni da parte dell'esibitore sulla provenienza delle banconote)

D) Dati identificativi dell'esibitore

1) Cognome e nome

2) Data di nascita (gg/mm/aaaa)
3) Luogo di nascita
4) Residenza
   - indirizzo
   - numero civico
   - comune
   - codice di avviamento postale
   - provincia

E) <u>Informazioni per l'esibitore</u>

1) Le banconote ritirate perché sospette di falsità sono inviate per l'analisi al Centro Nazionale di Analisi istituito presso l'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia in Roma
2) Se dall'esame effettuato le banconote risultassero legittime, la Banca d'Italia ne informerà il verbalizzante e rimborserà il controvalore, senza alcuna trattenuta, all'esibitore
3) Se dall'esame effettuato venisse confermata la falsità, la Banca d'Italia ne informerà il verbalizzante e trasmetterà le banconote all'Autorità competente; in tal caso, naturalmente, nessun rimborso sarà dovuto all'esibitore

Il verbale di ritiro delle banconote sospette di falsità, firmato dal verbalizzante e dall'esibitore, ove presente, è trasmesso insieme con le banconote - nel rispetto dei tempi indicati nel Cap. III del presente Provvedimento - ad una delle Filiali della Banca d'Italia indicate nel sito Internet della Banca sezione "Banconote e monete".
Una copia del verbale è consegnata all'esibitore.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 97 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, le modalità di invio al Ministero stesso delle informazioni e dei dati relativi al ritiro dalla circolazione delle banconote sospette di falsità. I verbalizzanti per inviare le banconote sospette di falsità alla Banca d'Italia e per rilasciare ricevuta all'esibitore possono utilizzare il verbale redatto secondo le disposizioni di cui sopra.

ALLEGATO 2

ELENCO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
1	Autorizzazione all'effettuazione di controlli manuali d'idoneità delle banconote destinate ad alimentare dispositivi automatici di distribuzione del contante presso "filiali remote"	Servizio Cassa generale	90 gg.	Articolo 8 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350 convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409, come sostituito dall'art. 97 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27 Provvedimento della Banca d'Italia del 22 giugno 2016
2	Autorizzazione all'effettuazione di controlli manuali di autenticità e d'idoneità delle banconote destinate ad alimentare dispositivi automatici di distribuzione del contante in circostanze eccezionali e temporanee	Servizio Cassa generale	90 gg.	Articolo 8 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350 convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409, come sostituito dall'art. 97 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27 Provvedimento della Banca d'Italia del 22 giugno 2016.
3	Divieto di reimmissione in circolazione di banconote	Servizio Cassa Generale	120 gg.	Articolo 8 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350 convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409, come sostituito dall'art. 97 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27 Provvedimento della Banca d'Italia del 22 giugno 2016

ELENCO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

4	Procedura sanzionatoria per violazione delle norme sull'attività di gestione del contante e degli obblighi di ritiro dalla circolazione e trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote sospette di falsità	Servizio Cassa Generale	240 gg.[1]	Articolo 8 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350 convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409, come sostituito dall'art. 97 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27 Provvedimento della Banca d'Italia del 22 giugno 2016

[1] Decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni da parte del soggetto nei cui confronti è stata fatta la contestazione

16A04979

CIRCOLARI

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

CIRCOLARE 24 giugno 2016, n. **2**.

Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT nelle more della definizione del «Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione» previsto dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).

Alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni (legge di contabilità e della finanza pubblica).

Premesse.

La presente circolare ha lo scopo di fornire le modalità con le quali le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), possono procedere agli acquisti di beni e servizi ICT nelle more della definizione del «Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione» (di seguito Piano triennale).

Sono di seguito fornite le indicazioni essenziali affinché i destinatari della presente circolare possano programmare le proprie spese in beni e servizi informatici in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale.

1. *Contesto normativo di riferimento.*

La recente legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art. 1, commi 512-517, prevede un obiettivo di risparmio della spesa annuale della pubblica amministrazione, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015.

Nel testo della legge sono altresì indicate le modalità operative attraverso le quali le pubbliche amministrazioni dovranno conseguire il risparmio di spesa indicato, che prevedono:

a) redazione di un «Piano triennale» da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, come previsto all'art. 1, comma 513, della legge di stabilità. Il Piano triennale contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica;

b) programmazione degli acquisti di beni e servizi per l'informatica da parte di CONSIP o del soggetto aggregatore interessato, sentita AGID per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale di cui al punto precedente;

a) raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla legge: risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente sostenuta da ciascuna amministrazione per il solo settore informatico nel triennio 2013-2015.

2. *Deroghe al risparmio di spesa (art. 1, comma 515).*

Sono escluse dall'obiettivo di risparmio le spese:

a) sostenute per approvvigionarsi dei servizi di connettività;

b) effettuate tramite CONSIP S.p.a. o i soggetti aggregatori, documentate nel Piano triennale;

c) effettuate tramite la società di cui all'art. 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Sono inoltre esclusi dall'obiettivo di risparmio gli enti disciplinati dalla legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché, per le prestazioni e i servizi erogati alle amministrazioni committenti, le società di cui all'art. 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le società di cui all'art. 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e la CONSIP S.p.a., nonché l'amministrazione della giustizia, in relazione alle spese di investimento necessarie al completamento dell'informatizzazione del processo civile e penale negli uffici giudiziari.

3. *Il Piano triennale ed il modello strategico di evoluzione del sistema informativo della pubblica amministrazione.*

Il Piano triennale è lo strumento con il quale raggiungere gli obiettivi definiti dalle disposizioni sopra richiamate e con il quale attuare l'Agenda digitale in un quadro organico, secondo quanto previsto dal documento Strategia per la crescita digitale, approvato dal Governo il 3 marzo 2015.

È quindi il documento di programmazione che deve, da un lato, definire il percorso di attuazione del «Modello strategico di evoluzione del sistema informativo della pubblica amministrazione» (di seguito «Modello strategico»), dall'altro, classificare le spese per amministrazione o categorie di amministrazioni in coerenza con gli obiettivi da raggiungere.

Necessita, quindi, di un lavoro organico che coinvolgerà le amministrazioni con forme e modalità diverse e andrà a regime dal 2017, anche in coerenza con quanto previsto nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del 17 maggio 2016, n. 16, in merito alla quantificazione del risparmio previsto dalle disposizioni in argomento.

Il Piano triennale, pertanto, costituisce, insieme alle indicazioni già fornite in materia da questa Agenzia, lo strumento fondamentale per l'innovazione dei servizi e la razionalizzazione della spesa ICT nella pubblica amministrazione, in attuazione delle disposizioni citate. Resta inteso, che fino all'approvazione dello stesso, si opera secondo quanto previsto dalla presente circolare.

Al fine di non pregiudicare la piena attuazione del Piano triennale a partire dal 2017, sono stabiliti i principi fondamentali che dovranno trovare applicazione già nel corso del 2016, secondo quanto descritto al paragrafo 4 - Disposizioni per l'anno 2016. Tali principi saranno recepiti ed esplicitati nello stesso Piano triennale.

Di seguito è anticipata l'architettura del Modello strategico, che è articolata in tre livelli (Infrastrutture materiali, Infrastrutture immateriali, Ecosistemi), per ciascuno dei quali nel Piano triennale verranno definiti gli obiettivi strategici, le linee guida per le nuove realizzazioni, i costi e gli obiettivi di risparmio. In particolare i richiamati tre livelli prevedono:

a) infrastrutture materiali: è il primo dei livelli nei quali si articola il sistema informativo della pubblica amministrazione e comprende le infrastrutture fisiche (e i relativi servizi sistemistici) con le quali vengono erogati i servizi applicativi delle pubbliche amministrazioni: data center, servizi di connettività, disaster recovery, business continuity, cybersecurity.

In termini generali, il Piano triennale indirizzerà la necessità di diminuire drasticamente la numerosità di data center, per conseguire obiettivi di efficienza e per assicurare adeguati standard di sicurezza, attraverso la riduzione della base d'attacco e la concentrazione degli investimenti su poche e qualificate realtà.

Per raggiungere tali obiettivi, le infrastrutture materiali verranno suddivise in cluster, in funzione dei servizi applicativi erogati e dei dati gestiti, e per ogni cluster verranno definiti gli obiettivi da raggiungere in termini di costi, performance (indici di virtualizzazione, di consolidamento, di consumo energetico, ecc.) e sicurezza, incluse le necessità di disaster recovery e business continuity;

b) infrastrutture immateriali: il secondo livello è costituito dalle infrastrutture immateriali, ovvero dalle piattaforme applicative nazionali (o di aggregazione locale), realizzate o in corso di realizzazione, che offrono servizi condivisi, ottimizzando al contempo la spesa complessiva.

Tra queste sono state per ora identificate: SPID (il Sistema pubblico di identità digitale), PagoPA (il nodo dei pagamenti per la gestione elettronica di tutti i pagamenti della pubblica amministrazione), la fatturazione elettronica, ANPR (l'Anagrafe unica della popolazione residente), ComproPA (il sistema delle piattaforme negoziali per gli acquisti della pubblica amministrazione) e NoiPA (il sistema di gestione del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti della pubblica amministrazione).

In sede di redazione del Piano triennale, verranno identificate ulteriori infrastrutture immateriali, tra le quali l'infrastruttura per l'emissione della CIE (Carta d'identità elettronica, la cui architettura dovrà essere integrata con quella di ANPR) e altre, che emergeranno a seguito delle analisi dei costi/benefici che ciascuna amministrazione effettuerà. L'inclusione tra le infrastrutture immateriale dipenderà dall'individuazione di esigenze che possano trovare soluzioni comuni per ottimizzare l'utilizzo di risorse e rendere più veloce lo sviluppo di servizi da parte delle amministrazioni.

Per ogni infrastruttura immateriale individuata sono già disponibili le specifiche, mentre nel Piano triennale verrà descritto il sistema di interfacce standard per consentire l'interoperabilità con i servizi delle pubblica amministrazione (descritti al paragrafo *c)* ecosistemi);

c) ecosistemi: il terzo livello è costituito dai domini applicativi verticali, individuati a partire da quelli descritti nell'ambito del Documento di strategia per la crescita digitale 2014-20 (Sanità digitale, Scuola digitale, Giustizia digitale, Turismo digitale, Agricoltura digitale, Smart cities & communities).

A questi si aggiungono quelli che completano gli ambiti applicativi verticali (come ad esempio il public procurement, il fisco e tributi, i servizi alle imprese, il lavoro, l'edilizia e i lavori pubblici, ecc.).

Per ciascun ecosistema il Piano triennale definirà le logiche di interoperabilità interne ed esterne (nell'ecosistema e tra gli ecosistemi), quali servizi saranno resi disponibili a cittadini e imprese (Italia Login), le ontologie e i glossari che dovranno essere messi a fattor comune per garantire l'interoperabilità tra servizi realizzati da PAC, PAL e privati.

4. *Disposizioni per l'anno 2016.*

Per la realizzazione del Piano triennale sono necessarie azioni di coinvolgimento delle Amministrazioni, già peraltro avviate, e che porteranno il sistema a regime a partire dal 2017.

Al fine di non pregiudicare la sua piena attuazione dal 2017 e conseguire gli obiettivi fissati dalla legge di stabilità 2016, la presente circolare definisce il percorso di «convergenza» che le amministrazioni dovranno seguire sin dal 2016 per adeguare i propri sistemi informativi al nuovo Modello strategico, la cui architettura è stata anticipata nel paragrafo 3.

Secondo quanto indicato nella circolare del Mef n. 16 del 17 maggio 2016, le Amministrazioni possono procedere agli approvvigionamenti ai sensi dell'art. 1, comma 516 della legge di stabilità 2016, attenendosi alle seguenti disposizioni, considerate essenziali per il conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa di cui all'art. 1, comma 515:

a) le pubbliche amministrazioni devono redigere e trasmettere ad AGID il piano di integrazione alle infrastrutture immateriali descritte al paragrafo 3, lettera *b)*. In particolare sarà necessario che il piano traguardi il pieno utilizzo di tutte le infrastrutture disponibili e non ancora utilizzate (SPID, ANPR, PagoPA e NoiPA), entro dicembre 2017 in modo da consentire nell'anno 2018 di raggiungere gli obiettivi di risparmio previsti dal comma 515. Si ricorda che i costi sostenuti per l'integrazione alle piattaforme immateriali rientrano nelle spese per innovazione e pertanto sono escluse dagli obiettivi di risparmio previsti dal medesimo comma;

b) le pubbliche amministrazioni non possono effettuare acquisti di beni e servizi informatici, anche se per innovazione, qualora siano in contrasto con i principi generali definiti nel paragrafo. 3. In particolare non potranno essere sostenute spese relative alla costituzione di nuovi data center né tantomeno quelle per l'adeguamento di applicazioni rientranti tra quelle disponibili nelle infrastrutture immateriali, quali, ad esempio, il potenziamento di soluzioni di pagamento locale o di infrastrutture per l'autenticazione ai servizi online. In relazione alla infrastruttura immateriale ComproPA in corso di definizione, nelle more dell'emanazione delle Regole tecniche aggiuntive, previste dall'art. 58 del decreto legislativo n. 50/2016, per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisito e di negoziazione, si precisa che:

i. le amministrazioni che alla data non siano già in possesso di piattaforme telematiche per le negoziazioni, non potranno effettuare investimenti finalizzati allo sviluppo di nuove piattaforme. Tali amministrazioni potranno avvalersi dei servizi di piattaforma di negoziazione, messi a disposizione da CONSIP o dalle centrali di committenza, ovvero potranno ricorrere a «servizi di piattaforma di e-procurement» (pubblicazione, negoziazione, aggiudicazione) offerti in modalità ASP da operatori di mercato, fatto salvo quanto indicato al successivo punto *c)*, relativamente alle modalità di acquisizione;

ii. le centrali di committenza che già siano in possesso di una piattaforma di negoziazione, in considerazione sia delle necessità di adeguamento derivanti dal nuovo «Codice degli appalti» (decreto legislativo n. 50/2016) sia, particolare, degli obblighi previsti dall'art. 40 del medesimo Codice, relativi all'obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione, possono effettuare solo gli investimenti già pianificati per il biennio 2016/2017;

c) per procedere ad acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività, ai sensi del comma 512, che fa salvi «gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente», le amministrazioni pubbliche e le società del conto economico consolidato ISTAT devono preliminarmente verificare se sussistono per l'acquisto in questione obblighi di acquisizione centralizzata e, cioè, strumenti di acquisto e strumenti di negoziazione centralizzata; in particolare, andrà verificata la sussistenza dell'obbligo di ricorso alle convenzioni CONSIP (di cui all'art. 1, comma 449, della legge n. 296/2006); l'obbligo di ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (di cui all'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006); l'obbligo di ricorso ad accordi quadro e gare su delega individuati con decreto ministeriale (ai sensi dell'art. 2, comma 574, della legge n. 244/2007); l'obbligo di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da CONSIP o dalle centrali di committenza regionali di riferimento (di cui all'art. 15, comma 13, lettera *d)*, decreto-legge n. 95/2012);

d) qualora le amministrazioni non siano tenute a ricorrere a specifici strumenti di acquisto e negoziazione ai sensi delle disposizioni richiamate al punto precedente, la disposizione di cui al comma 512 richiede di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione disponibili presso CONSIP ed i soggetti aggregatori. Fra i detti strumenti sono ricompresi le convenzioni-quadro, i contratti-quadro e gli accordi-quadro nonché il mercato elettronico della pubblica amministrazione, il sistema dinamico della pubblica amministrazione e le gare su delega che aggregano la domanda di più amministrazioni;

e) pertanto le amministrazioni e le società inserite nel conto consolidato ISTAT possono effettuare acquisti di beni e servizi informatici in via autonoma solo dopo aver verificato che non siano disponibili strumenti di aggregazione, attraverso la consultazione delle apposite pagine web (www.consip.it, www.acquistinretepa.it, nonché la sezione «soggetti aggregatori»). Ogni qual volta le amministrazioni e le società di cui al comma 512 non possano ricorrere ai detti strumenti a causa dell'indisponibilità del bene/servizio o della sua inidoneità al soddisfacimento del fabbisogno ovvero nei casi di necessità ed urgenza comunque funzionali per assicurare la continuità della gestione amministrativa, esse potranno procedere ad acquisti autonomi soltanto previa autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo. Si ritiene che tale autorizzazione debba essere resa al momento dell'avvio della procedura di affidamento e, dunque, al momento dell'adozione della determina a contrarre. In tale momento andrà, pertanto, valutata la disponibilità o la compatibilità delle tempistiche preventivate da CONSIP e dai soggetti aggregatori per la messa a disposizione del bene/servizio rispetto ai fabbisogni della stazione appaltante, oltre ovviamente alla idoneità del bene/servizio. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito degli acquisti di beni e servizi informatici di cui al punto precedente, devono comunque adottare gli standard vigenti (in particolare: le linee guida di design per i siti web della pubblica amministrazione, le regole di interoperabilità previste da SPC, le regole descritte al paragrafo 3, lettera *c)* ecosistemi) e attenersi a quanto disposto dal comma 516 per le comunicazioni, inviandole in via anticipata.

La presente circolata sarà pubblicata sul sito web dell'AgID e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2016

Il direttore generale: SAMARITANI

ALLEGATO

Appendice normativa: legge 28 dicembre 2015, n. 208 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)».

Art. 1.

(*Omissis*).

510. Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da CONSIP S.p.a., ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.

511. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento ai contratti in corso a tale data, nei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'adesione dei singoli soggetti contraenti, in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, come accertato dall'autorità indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto ovvero, in mancanza, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. In caso di raggiungimento dell'accordo, i soggetti contraenti possono, nei trenta giorni successivi a tale accordo, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 1373 del codice civile. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo le parti possono consensualmente risolvere il contratto senza che sia dovuto alcun indennizzo come conseguenza della risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall'art. 1467 del codice civile. Le parti possono chiedere all'autorità che provvede all'accertamento di cui al presente comma di fornire, entro trenta giorni dalla richiesta, le indicazioni utili per il ripristino dell'equilibrio contrattuale ovvero, in caso di mancato accordo, per la definizione di modalità attuative della risoluzione contrattuale finalizzate a evitare disservizi.

512. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite CONSIP S.p.a. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Le regioni sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui al comma 9 del medesimo art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014.

513. L'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) predispone il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.

514. Ai fini di cui al comma 512, CONSIP S.p.a. o il soggetto aggregatore interessato sentita l'AGID per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. AGID, CONSIP S.p.a. e i soggetti aggregatori, sulla base di analisi delle informazioni in loro possesso relative ai contratti di acquisto di beni e servizi in materia informatica, propongono alle amministrazioni e alle società di cui al comma 512 iniziative e misure, anche organizzative e di processo, volte al contenimento della spesa. CONSIP S.p.a. e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni.

515. La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite CONSIP S.p.a. o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 513, nonché tramite la società di cui all'art. 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono esclusi dal predetto obiettivo di risparmio gli enti disciplinati dalla legge 9 marzo 1989, n. 88 (1), nonché, per le prestazioni e i servizi erogati alle amministrazioni committenti, la società di cui all'art. 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la società di cui all'art. 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e la CONSIP S.p.a., nonché l'amministrazione della giustizia in relazione alle spese di investimento necessarie al completamento dell'informatizzazione del processo civile e penale negli uffici giudiziari. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente comma sono utilizzati dalle medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.

516. Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'AGID.

517. La mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 512 a 516 rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

16A04998

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Esmocard».

Estratto determina n. 820/2016 del 17 giugno 2016

Medicinale: ESMOCARD.

Titolare A.I.C.: Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH - Wintergasse 85/1B - A-3002 Purkersdorf, Austria.

Confezioni:

A.I.C. n. 037869017 - «100 mg/10 ml soluzione iniettabile», 5 flaconcini in vetro da 10 ml;

A.I.C. n. 037869031 «2500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: ogni flaconcino da 10 ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo:

100 mg di esmololo cloridrato;

1 ml di soluzione acquosa contiene 10 mg di Esmololo cloridrato (10 mg/ml);

eccipienti:

acetato di sodio triidrato;

acido acetico 99%;

acido cloridrico 10% (per il controllo del *pH)*;

acqua per preparazioni iniettabili.

Forma farmaceutica: polvere per concentrato per soluzione per infusione.

Composizione:

un flaconcino da 50 ml contiene:

principio attivo:

2500 mg di esmololo cloridrato;

ogni ml di concentrato ricostituito per soluzione per infusione contiene 50 mg di esmololo cloridrato (50 mg/ml);

ogni ml di soluzione diluita per infusione contiene 10 mg di esmololo cloridrato (10 mg/ml).

Eccipienti: nessuno.

Officine Esmocard NL/H/0779/001/MR.

Produzione, confezionamento, controllo lotti, rilascio lotti: Hikma Italia S.P.A., viale Certosa n. 10, 27100 Pavia, Italia.

Rilascio lotti: Amomed Pharma GmbH, Nikolsdorfer Gasse 1/15-17, 1050 Vienna, Austria.

Produzione, confezionamento, controllo lotti: G.L. Pharma GmbH, Arnethgasse 3, 1160 Vienna, Austria.

Produzione principio attivo:

Mehta API Pvt. Ltd., Behind Remi Group, Near Plot No N-211, Village Kumbhavli, Adjacent to MIDC Area, Boisar Taluka-Palghar, Dist: Thane, India;

Om Pharmaceutical Industries, Plot No T 130, M.I.D.C. Tarapur, Boisar, Dist Thane, India;

PharmaZell (Vizag) Private Ltd, Plot No. 115, Ramky Pharma City (India) Ltd, SEZ, Parawada, Visakhapatnam – 531021 Andhra Pradesh, India.

Officine Esmocard NL/H/0779/003/MR.

Produzione, controllo, rilascio lotti: Hikma Italia S.P.A., viale Certosa n. 10, 27100 Pavia, Italia.

Rilascio lotti: Amomed Pharma GmbH, Nikolsdorfer Gasse 1/15-17, 1050 Vienna, Austria.

Confezionamento secondario: G.L. Pharma GmbH, Arnethgasse 3, 1160 Vienna, Austria.

Produzione principio attivo:

Mehta API Pvt. Ltd., Behind Remi Group, Near Plot No N-211, Village Kumbhavli, Adjacent to MIDC Area, Boisar Taluka-Palghar, Dist: Thane, India;

Om Pharmaceutical Industries, Plot No T 130, M.I.D.C. Tarapur, Boisar, Dist Thane, India;

PharmaZell (Vizag) Private Ltd, Plot No. 115, Ramky Pharma City (India) Ltd, SEZ, Parawada, Visakhapatnam – 531021 Andhra Pradesh, India.

Indicazioni terapeutiche:

l'esmololo cloridrato è indicato per la tachicardia sopraventricolare (al di fuori delle sindromi di pre-eccitazione) e per il rapido controllo della frequenza ventricolare in pazienti con fibrillazione atriale o flutter atriale in circostanze perioperatorie, postoperatorie o di altro genere, dove si giudichi necessario il controllo a breve termine della frequenza ventricolare con un agente di breve durata d'azione;

l'esmololo cloridrato è anche indicato per tachicardia ed ipertensione che si manifestano durante il periodo perioperatorio e per la tachicardia sinusale non compensatoria laddove, secondo il giudizio del medico, la frequenza cardiaca accelerata richieda un intervento specifico;

l'uso di esmololo cloridrato non è indicato nei casi cronici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«100 mg/10 ml soluzione iniettabile», 5 flaconcini in vetro da 10 ml; A.I.C. n. 037869017 (in base 10) 143PGT (in base 32); classe di rimborsabilità «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 23,58; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 38,92;

«2500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 fiala in vetro; A.I.C. n. 037869031 (in base 10) 143PH7 (in base 32); classe di rimborsabilità «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 94,26; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 155,57.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Esmocard» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04974

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ezetimibe Astron Research»

Estratto determina n. 821/2016 del 17 giugno 2016

Medicinale: EZETIMIBE ASTRON RESEARCH.

Titolare AIC: Astron Research Limited

Sage House 319, Pinner Road

North Harrow, Middlesex

HA1 4HF Regno Unito

Confezione:

«10 mg compresse» 7 compresse in blister AL/AL - AIC n. 044115018 (in base 10) 1B292B (in base 32);

«10 mg compresse» 10 compresse in blister AL/AL - AIC n. 044115020 (in base 10) 1B292D (in base 32);

«10 mg compresse» 14 compresse in blister AL/AL - AIC n. 044115032 (in base 10) 1B292S (in base 32);

«10 mg compresse» 20 compresse in blister AL/AL - AIC n. 044115044 (in base 10) 1B2934 (in base 32);

«10 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL - AIC n. 044115057 (in base 10) 1B293K (in base 32);

«10 mg compresse» 30 compresse in blister AL/AL - AIC n. 044115069 (in base 10) 1B293X (in base 32);

«10 mg compresse» 50 compresse in blister AL/AL - AIC n. 044115071 (in base 10) 1B293Z (in base 32);

«10 mg compresse» 98 compresse in blister AL/AL - AIC n. 044115083 (in base 10) 1B294C (in base 32);

«10 mg compresse» 100 compresse in blister AL/AL - AIC n. 044115095 (in base 10) 1B294R (in base 32);

«10 mg compresse» 300 compresse in blister AL/AL - AIC n. 044115107 (in base 10) 1B2953 (in base 32);

«10 mg compresse» 7 compresse in blister AL/PVC/ACLAR - AIC n. 044115119 (in base 10) 1B295H (in base 32);

«10 mg compresse» 10 compresse in blister AL/PVC/ACLAR - AIC n. 044115121 (in base 10) 1B295K (in base 32);

«10 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC/ACLAR - AIC n. 044115133 (in base 10) 1B295X (in base 32);

«10 mg compresse» 20 compresse in blister AL/PVC/ACLAR - AIC n. 044115145 (in base 10) 1B2969 (in base 32);

«10 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PVC/ACLAR - AIC n. 044115158 (in base 10) 1B296Q (in base 32);

«10 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC/ACLAR - AIC n. 044115160 (in base 10) 1B296S (in base 32);

«10 mg compresse» 50 compresse in blister AL/PVC/ACLAR - AIC n. 044115172 (in base 10) 1B2974 (in base 32);

«10 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PVC/ACLAR - AIC n. 044115184 (in base 10) 1B297J (in base 32);

«10 mg compresse» 100 compresse in blister AL/PVC/ACLAR - AIC n. 044115196 (in base 10) 1B297W (in base 32);

«10 mg compresse» 300 compresse in blister AL/PVC/ACLAR - AIC n. 044115208 (in base 10) 1B2988 (in base 32);

«10 mg compresse» 30 compresse in flacone HDPE - AIC n. 044115210 (in base 10) 1B298B (in base 32);

«10 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE - AIC n. 044115222 (in base 10) 1B298Q (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 10 mg di ezetimibe.

Eccipienti:

Lattosio monoidrato,

Croscarmellosa sodica (E468),

Povidone k-30 (E1201),

Sodio laurilsolfato,

Magnesio stearato (E470b),

Polisorbato 80 (E433).

Produttore del principio attivo:

MSN Laboratories Private Limited

Sy. No. 317 & 323, Rudraram (V), Patancheru (Mandal), Medak District, Telangana 502 329 - India.

Rilascio dei lotti:

Accord Healthcare Limited

Ground Floor, Sage House, 319 Pinner Road, Harrow, Middlesex, HA1 4HF Regno Unito

Wessling Hungary Kft

Fòti ùt 56., Budapest 1047 - Ungheria

Controllo di qualità:

Astron Research Limited

2nd & 3rd Floor, Sage House, 319 Pinner Road, Harrow, Middlesex, HA1 4HF Regno Unito

Wessling Hungary Kft

Fòti ùt 56., Budapest 1047 Ungheria

Pharmavalid Limited, Microbiology Laboratory

Budapest, Tátra u. 27/b Ungheria

Produzione e confezionamento primario e secondario:

Intas Pharmaceuticals Limited

Plot No. 457 and 458 & 191/218P, Sarkhej-Bavla Highway, Matoda, Sanand, Ahmedabad, Gujarat 382210 - India

Confezionamento primario e secondario:

Accord Healthcare Limited

Unit C & D, Homefield Business park, Homefield Road, Haverhill, CB9 8QP Regno Unito

Laboratori Fundació DAU

C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, Barcellona 08040 - Spagna

Indicazioni terapeutiche: Ipercolesterolemia primaria.

Ezetimibe Astron Research, somministrato con un inibitore della HMG-CoA reduttasi (statina), è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria (eterozigote familiare e non-familiare) che non sono controllati adeguatamente con le statine da sole.

La monoterapia con Ezetimibe Astron Research è indicata come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria (familiare eterozigote e non-familiare) per i quali le statine sono considerate inappropriate o non sono tollerate.

Ipercolesterolemia familiare omozigote (IF omozigote)

Ezetimibe Astron Research somministrato con una statina, è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia familiare omozigote. Il paziente può essere sottoposto anche ad ulteriori misure terapeutiche (per esempio, l'aferesi delle *LDL)*.

Sitosterolemia familiare omozigote (Fitosterolemia)

Ezetimibe Astron Reseach è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con sitosterolemia familiare omozigote.

Non è stato ancora dimostrato un effetto benefico di Ezetimibe Astron Research sulla morbidità e sulla mortalità cardiovascolare.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Ezetimibe Astron Research è la seguente:

per le confezioni da 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 98, 100 compresse:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR),

per la confezione da 300 compresse:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04975

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pravastatina Aurobindo»

Estratto determina n. 822/2016 del 17 giugno 2016

Medicinale: PRAVASTATINA AUROBINDO.

Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., via San Giuseppe 102 - Saronno (VA) Italia.

Confezioni:

«10 mg compresse» 500 compresse in flacone HDPE - AIC n. 041337433 (in base 10) 17FJLT (in base 32);

«20 mg compresse» 500 compresse in flacone HDPE - AIC n. 041337445 (in base 10) 17FJM5 (in base 32);

«40 mg compresse» 500 compresse in flacone HDPE - AIC n. 041337458 (in base 10) 17FJML (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 10 mg, 20 mg, 40 mg di pravastatina.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Pravastatina Aurobindo è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04976

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Approvazione delle delibere n. 37 e n. 38 che riguardano il territorio di Andria

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Puglia ha approvato le delibere n. 37 e n. 38 che riguardano il territorio di Andria. Gli effetti dovuti a tali delibere entreranno in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero il 20 giugno 2016.

16A04980

Aggiornamento delle perimetrazioni del Piano di assetto idrogeologico della Puglia

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero il 20 giugno 2016 e riguardano i territori comunali di Andria, Apricena, Ascoli Satriano, Capurso, Francavilla Fontana, Galatone, Massafra, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Otranto, Poggio Imperiale, Rocchetta Sant'Antonio, San Pietro Vernotico, Uggiano La Chiesa. Il Piano stralcio di assetto idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell'Autorità.

16A04981

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Adozione del Piano antincendio boschivo (piano *AIB)*, con periodo di validità 2016-2020, delle Riserve naturali Statali «Vincheto di Celarda» e della Riserva naturale statale «Val Tovanella», ricadenti nel territorio della Regione Veneto.

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, decreto ministeriale prot. 179 del 21 giugno 2016, sono stati adottati i Piani di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (o Piani *AIB)* 2016-2020 delle Riserve naturali statali «Vincheto di Celarda» e della Riserva naturale statale «Val Tovanella», ricadenti nel territorio della Regione Veneto, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. Il decreto è consultabile sul sito ministeriale nella sezione dedicata agli incendi boschivi www.minambiente.it / natura / aree naturali protette / attività antincendi boschivi, all'interno di normativa, decreti e ordinanze.

16A04977

Adozione del Piano antincendio boschivo (piano *AIB)*, con periodo di validità 2015-2019, del Parco nazionale della Val Grande, ricadente nel territorio della Regione Piemonte.

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, decreto ministeriale prot. 180 del 21 giugno 2016, è stato adottato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (o Piano *AIB)* 2015-2019 del Parco nazionale della Val Grande, ricadente nel territorio della Regione Piemonte, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. Il decreto è consultabile sul sito ministeriale nella sezione dedicata agli incendi boschivi www.minambiente.it / natura / aree naturali protette / attività antincendi boschivi, all'interno di normativa, decreti e ordinanze.

16A04978

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda del sig. Boris Balbi, intesa ad ottenere, ai sensi della legge n. 114/1991, il ripristino del cognome nella forma originaria di «Babič», il prefetto di Trieste, con decreto n. 1.13/2 - Area II - 0025361 in data 7 giugno 2016, ha revocato, con effetto nei confronti del richiedente, il decreto n. 11419/2597-29/V del prefetto della Provincia di Trieste in data 7 gennaio 1932 - anno X, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Babič, nato il 16 settembre 1876 a Roditti (SLO), era stato ridotto nella forma italiana di «Balbi», con estensione alla moglie Margherita Pogacar ed ai figli, tra i quali Daniele, nato il 2 maggio 1913, padre del richiedente.

Per l'effetto, il cognome del sig. Boris Balbi, figlio di Giuseppe, nato il 17 aprile 1949 a Trieste e residente a San Leonardo (Udine) in via Cosizza di Sopra n. 54, è ripristinato nella forma originaria di «Babič».

16A04984

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-156) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00